



RIVOLUZIONE ITALIANA

**Manifesto per la trasformazione del Senato della Repubblica in una
Assemblea di cittadini**



SAMUELE NANNONI

ODERAL



**Organizzazione per la Democrazia
Rappresentativa Aleatoria**

INDICE

✓ INTRODUZIONE	2
✓ CAPITOLO I: La Democrazia malata e il sorteggio	3
La sindrome	3
Le diagnosi	6
La cura: il sorteggio	10
I passi avanti già compiuti	19
Conclusioni non-finali	26
✓ CAPITOLO II: Una Riforma chiamata <i>Rivoluzione Italiana</i>	29
Introduzione generale alla riforma	31
Composizione e mandato del nuovo Senato	35
Competenze e funzioni del nuovo Senato	39
Il procedimento per la selezione dei senatori tramite sorteggio ed autoselezione	43
Retribuzioni dei senatori e rapporti con la professione svolta da questi	66
✓ CONCLUSIONI	73
✓ APPENDICE: Come la Riforma modificherebbe la Costituzione	78
✓ BIBLIOGRAFIA	82

INTRODUZIONE

Come spesso accade, l'impulso alla scrittura è generato da una lettura. In questo caso, tutto è iniziato con un libro dello scrittore belga David Van Reybrouck; *“Contro le elezioni – perché votare non è più democratico”*. Il titolo, già di per sé, appare a dir poco provocatorio. L'intento del suo autore è infatti proprio quello di portare le persone a riflettere su qualcosa fino ad oggi percepito come un tabù, qualcosa di incontestabile ed insindacabile, immutabile nel tempo e nello spazio; ovvero, l'equivalenza tra democrazia ed elezioni.

Nella prima parte, il testo ripercorre i concetti chiave esposti nel libro di Van Reybrouck, riassumendo le tesi, le teorie e i progetti che presenta e concentrandosi sulla “parola-chiave” di tutto il libro (nonché di questo testo); *sorteggio*.

La seconda parte del testo è dedicata invece ad una personale elaborazione di un **modello di riforma istituzionale per l'Italia**, ideato ispirandosi a proposte di riforma già avanzate in altri paesi e presentate da Van Reybrouck nel suo libro. Un modello improntato a risanare la qualità della nostra vita democratica nonché ad abbattere il crescente divario caratterizzato da sfiducia endemica che separa cittadini e società da istituzioni e politica. A questa riforma è stato conferito il nome di *“Rivoluzione Italiana”* perché, se mai un giorno venisse attuata, si tratterebbe a tutti gli effetti di una vera rivoluzione del nostro modo di essere cittadini, della nostra percezione di cosa significhi realmente vivere in uno Stato democratico, della nostra visione della politica. Il termine *rivoluzione*, di per sé ambiguo, in questo caso è dunque inteso in un'accezione priva di connotazione violenta.

Infine, una cosa dev'essere chiara: questo testo è un manifesto politico ma non elettorale e, pertanto, non si presenta come un progetto per governare il Paese, bensì come un'idea di ripensare la nostra democrazia, la nostra Repubblica e il nostro modo di rapportarci alla politica, arrivando a prevedere tanto un nuovo modello di democrazia quanto un riassetto istituzionale dello Stato che riporti i cittadini al centro di questo.

CAPITOLO I

La Democrazia malata e il sorteggio

La sindrome

Un giorno un amico mi confessò che non sarebbe più andato a votare.

Ma come? – gli dissi – *così lascerai che qualcun'altro scelga al posto tuo.*

Perché – mi rispose lui – *davvero credi di poter decidere qualcosa andando a votare?*

La discussione proseguì. Per un po' di tempo, negli anni a venire, rimasi fermo sulle mie posizioni: *certo, andando a votare si possono cambiare le cose!* Ma il solo fatto che qualcuno avesse messo in dubbio questa “oggettiva ed insindacabile verità” mi aveva lasciato perplesso ed invitato a riflettere.

Oggigiorno, parlare di democrazia annoia. Nessuno infatti ne parla, ma tutti se ne riempiono la bocca. Abbiamo la tendenza a suddividere il mondo in modo manicheo tra paesi democratici e paesi non-democratici; e noi facciamo ovviamente parte dei primi. Tuttavia, ciò che poi emerge nella pratica è che, proprio nei paesi democratici, alla democrazia non ci crede più nessuno. La fiducia nelle istituzioni tipicamente democratiche (Parlamento, governo, partiti politici) è in continuo calo ed ha già raggiunto un livello storicamente basso¹. Non abbiamo tempo per pensare a tutte quelle cose che ci riguardano, sì, ma poi non così tanto da vicino; come la politica, ad esempio. Non è compito nostro. *Che se ne occupino i politici!* Ma, attenzione, *che se ne occupino bene!* Tuttavia, a giudicare dai sentimenti della società, non sembrano stare esattamente così le cose.

Ammettiamolo: siamo di fronte a una crisi devastante dei nostri sistemi democratici. E l'evidenza è data dal fatto che assistiamo ogni giorno ad una denigrazione costante delle istituzioni democratiche e parlamentari, ad un innalzamento dei toni e delle tensioni all'interno di queste e ad un conseguente ed inevitabile scollamento tra politica e cittadini. Ci troviamo dunque dinnanzi a un **paradosso**: tutti noi nutriamo un profondo entusiasmo per l'*idea* di democrazia, ma allo stesso tempo una grossa disaffezione per la sua *pratica*; quanto meno per la sua pratica attuale.

¹ D. Van Reybrouck, *Contro le elezioni – perché votare non è più democratico*, Feltrinelli, Milano, 2015, p. 10.

Siamo diffidenti, disinteressati, finanche apatici. Ma nei confronti di cosa? Gli studi mostrano infatti che tali sentimenti non sono tanto rivolti verso *la politica* – verso cui l’attenzione è anzi cresciuta – quanto piuttosto verso *il mondo politico*. Eccoci di fronte ad un ulteriore **paradosso**: aumenta l’interesse per la politica (o meglio, per i temi da essa trattati) ma diminuisce la fiducia nei confronti di chi è chiamato a gestirla e ad occuparsene. Ne deriva ovviamente un generico senso di frustrazione dei cittadini².

«È stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora» - Winston Churchill.

Perché la democrazia viene ritenuta la miglior forma di governo sperimentata fino ad oggi? A questa domanda risponde in modo chiaro ed esauritivo l’intellettuale belga David Van Reybrouck. Ogni sistema politico deve trovare un equilibrio tra due parametri fondamentali: efficienza e legittimità. E la democrazia è quel sistema che maggiormente si sforza di soddisfarli entrambi³. Tuttavia, oggi si sta verificando un fatto increscioso: le democrazie occidentali si confrontano allo stesso tempo con una crisi di legittimità ed una crisi di efficienza⁴.

La prima, la **crisi di legittimità**, si può riassumere nella mancanza di sostegno e si manifesta in tre sintomi⁵:

- 1) Astensione elettorale, ovvero sempre meno persone vanno a votare
- 2) Volatilità elettorale, cioè incostanza degli elettori nell’esprimere un voto per un partito piuttosto che per un altro
- 3) Calo di adesioni ed iscrizioni a partiti politici

Allo stesso modo, anche la **crisi di efficienza**, che si concretizza nel venir meno della capacità d’azione, presenta tre sintomi⁶:

- a) Difficoltà di formare governi, spesso frutto di coalizioni instabili e per giunta raggiunte dopo mesi e mesi di stenuanti consultazioni
- b) Attacchi continui e sempre più duri ai partiti di governo. Oggi non ci troviamo infatti più in una cosiddetta “democrazia puntuale”, in cui la ricerca del sostegno da parte dei leader politici

² Ivi, p. 12.

³ Ivi, p. 13.

⁴ Ibidem.

⁵ Ivi, pp. 14-16.

⁶ Ivi, pp. 16-18.

si concentra negli appuntamenti elettorali, quanto piuttosto in una “democrazia continua”, dove l’opinione pubblica critica e giudica costantemente l’operato di leader, partiti e governi.

c) Necessità di sempre maggior tempo per l’azione pubblica – soprattutto se diretta verso le grandi sfide della nostra epoca, come crisi economiche, cambiamento climatico, migrazioni ecc – che si traduce in un frustrante sentimento d’impotenza; dei cittadini verso i governi nazionali, dei governi nazionali verso l’Europa, di quest’ultima nei confronti del mondo, eccetera.

Astensionismo, instabilità elettorale, emorragia dei partiti, impotenza amministrativa, paralisi politica, paura della sconfitta elettorale, penuria di posti di lavoro, febbre elettorale cronica, stress mediatico, sospetto, indifferenza: tutti sintomi di quella che Van Reybrouck definisce “sindrome di stanchezza democratica”. Una malattia che, negli ultimi anni, è già stata oggetto di ben quattro diagnosi. Vediamo quali.

Le diagnosi⁷

- *È colpa dei politici: la diagnosi del populismo*

Il populismo cerca di rimediare alla sindrome della stanchezza democratica puntando a risolvere innanzitutto la crisi di legittimità: i politici sarebbero dei carrieristi, dei parassiti, dei ladri ed approfittatori interessati solo ai propri interessi e scollegati dalla realtà. Se si facessero da parte e lasciassero campo libero ai cittadini comuni, questi saprebbero senz'altro gestire meglio di loro la cosa pubblica. Dunque, partire dal problema della legittimità per risolvere poi anche quello dell'efficienza.

- *È colpa della democrazia: la diagnosi della tecnocrazia*

La tecnocrazia fa esattamente l'opposto del populismo: privilegia l'efficacia rispetto alla legittimità, nella speranza che i buoni risultati prodotti dalla prima generino spontaneamente la seconda, ovvero il sostegno dei cittadini.

- *È colpa della democrazia rappresentativa: la diagnosi della democrazia diretta*

Tale diagnosi si traduce in due diverse varianti. La prima, la meno elaborata, è un semplice antiparlamentarismo. La seconda può definirsi un neo-parlamentarismo e consiste nella volontà di rafforzare la democrazia rappresentativa con nuove forme di partecipazione dei cittadini alla vita politica; ad esempio attraverso l'uso di internet.

Come sostiene giustamente Van Reybrouck, ciascuna di queste tre diagnosi è potenzialmente pericolosa: il populismo è pericoloso per la minoranza, la tecnocrazia lo è per la maggioranza e l'antiparlamentarismo è pericoloso per la libertà, perché rischierebbe di condurre ad una situazione di caos ed anarchia. Tuttavia, neppure il neo-parlamentarismo riuscirà a curare la sindrome di stanchezza democratica ed il motivo sta nel fatto che anche questa diagnosi – come del resto le altre – non approfondisce un concetto fondamentale della democrazia: **la rappresentanza**. L'errore che queste tre diagnosi compiono è quello di partire dal presupposto che la rappresentanza, ovvero l'incarnazione del popolo in un organo di deliberazione, sia indissolubilmente legata alle **elezioni**. Vi è invece una quarta diagnosi che mette in dubbio questo parallelismo.

⁷ Ivi, pp. 22-51.

- *È colpa della democrazia rappresentativa elettiva: una nuova diagnosi*

Secondo i teorici di questa diagnosi, a provocare la sindrome di stanchezza democratica non sarebbe la democrazia rappresentativa in quanto tale, ma una sua variante; ovvero la democrazia rappresentativa *elettiva*, cioè quella democrazia che instaura la rappresentanza popolare tramite le elezioni.

Ma facciamo un passo indietro...

Oramai i termini **elezioni** e **democrazia** sono diventati per tutti sinonimi; chi dice uno dice l'altro. Ciò che in prima istanza genera la sindrome di stanchezza democratica è infatti quello che Van Reybrouck definisce “fondamentalismo elettorale”, ovvero la convinzione che una democrazia non sia concepibile senza elezioni e che queste siano condizione fondamentale e imprescindibile per poter parlare di democrazia⁸. Questo atteggiamento, che riguarda un po' tutti noi, ci porta così a vedere le elezioni non più come uno *strumento* che contribuisce alla democrazia, ma come uno *scopo in sé*; un principio sacro con un valore intrinseco.

Eccoci di fronte ad un ennesimo **paradosso**: disprezziamo gli eletti ma veneriamo le elezioni.

Storicamente, quest'ossessione per le elezioni non trova peraltro fondamento: in quasi tremila anni che l'umanità sperimenta la democrazia, sono solo duecento che lo fa esclusivamente per mezzo di elezioni. Eppure, le consideriamo l'unico metodo valido.

Perché?

Il motivo è semplice: nel corso degli ultimi due secoli le elezioni hanno – per così dire – funzionato bene, rendendo la democrazia possibile. Quello di cui tuttavia ci dimentichiamo è che le elezioni sono nate in un contesto totalmente diverso da quello in cui vengono utilizzate oggi. E questa è la prova che le elezioni non rappresentano un dogma, qualcosa di eternamente valido. Le elezioni hanno origine con due fatti epocali nella storia: la Rivoluzione americana e quella francese. In entrambi i casi, una popolazione in rivolta si liberò dal giogo della Monarchia e decise che non sarebbe più stato il re, ma il popolo ad essere sovrano. Per lasciar parlare ed esprimersi questo popolo – o meglio, la componente borghese di questo popolo – fu concepita una procedura che fino ad allora era servita soprattutto ad eleggere i nuovi papi: le elezioni.

⁸ Ivi, p. 38.

Non è dunque un caso che le elezioni siano circondate da quest'aura di sacralità. Esse hanno infatti mantenuto alcuni aspetti intrinseci di cattolicità⁹. Eccone alcuni esempi:

- Prima del voto si tengono le ventiquattro ore di “pausa di riflessione”: una sorta di “vigilia”, una preparazione interiore al rito, un momento ascetico, penitenziale, che si manifesta con il silenzio, l'astensione dall'attività. Potremmo definirlo il “venerdì santo della politica”.
- La stessa parola *voto* sta a significare anche «un impegno assunto solennemente di fronte alla divinità di compiere una determinata azione»; il voto di preti e suore, appunto.

È perciò sconcertante osservare come un'attività che dovrebbe fondarsi per definizione su una scelta ponderata e ragionata – ovvero la votazione alle elezioni – finisca invece per assumere un carattere puramente confessionale; un gesto, cioè, della coscienza e non della ragione.

Non solo; le elezioni si caratterizzano per un insieme di pratiche e simboli che sembrano andare a comporre un sistema architettato per analfabeti piuttosto che per una civiltà evoluta come quella umana. Schede colorate, una *x* su un simbolo, qualsiasi altro segno che annulla il voto... Tutto appare creato per far emettere non un giudizio ma una volontà elementare ai cittadini, trattando questi come soggetti inadatti a riflettere ed esprimersi secondo i mezzi e le capacità di discernimento proprie di società ormai ben lontane dall'analfabetismo¹⁰.

Cosa rappresentano oggi le elezioni per la maggioranza dei cittadini? Un teatrino. Un'accanita battaglia mediatica che i partiti portano avanti per ottenere i favori degli elettori e rimanere incollati alle sponde dell'apparato statale¹¹. E da chi viene gestita questa battaglia? Dai media (e ormai anche dai cosiddetti social-media), che ne fanno una sorta di “show commerciale” dove il cittadino-consumatore assiste in modo passivo e quasi apatico al dibattito pubblico che si tiene in occasione delle elezioni, diventato uno spettacolo controllato nei minimi dettagli, gestito da equipe rivali di professionisti specializzati nelle tecniche di persuasione e durante il quale non può

⁹ I. Magli e G. B. Guerri, *Per una rivoluzione italiana*, Bompiani, Milano, 2017, pp. 17-18.

¹⁰ Ivi, p. 18.

¹¹ D. Van Reybrouck, *op. cit.*, p. 46.

essere discusso che un numero limitato di temi, scelti preliminarmente “dietro le quinte” da contatti continui tra mondo della politica e mondo degli affari¹².

Riassumendo: sotto l'effetto dell'isteria collettiva di media commerciali, social-media e partiti politici, la febbre elettorale è diventata permanente, cosa che ha gravi conseguenze sul funzionamento della democrazia;

- l'efficienza soffre a causa dei continui calcoli elettorali. Ogni volta, di qualsiasi tipo essi siano, i sistemi elettorali elaborati dai partiti finiscono per provocare una sconfitta del lungo termine e dell'interesse generale a vantaggio del breve termine e all'interesse dei partiti stessi.

- la legittimità soffre per la volontà permanente dei partiti di essere sotto i riflettori, che provoca inevitabilmente un'irritazione crescente nei cittadini, i quali si sentono sempre più emarginati e distaccati da un'attività che dovrebbe al contrario coinvolgerli appieno; la politica.

Ecco che, in queste circostanze, le elezioni, un tempo concepite per rendere possibile la democrazia, sembrano ormai piuttosto ostacolarla. La conclusione non è facile da accettare, ma è evidente: una democrazia che si limiti alle elezioni è condannata a morte.

¹² Colin Crouch in D. Van Reybrouck, *op. cit.*, p. 47.

La cura: il sorteggio

Non vi è alcun dubbio: si tratta di un tabù, qualcosa di volutamente tenuto celato e nascosto per secoli. Verrà affrontato senza fantasticare, ma rileggendo le idee di alcuni grandi pensatori e la storia di alcune famose entità politico-statali del passato.

Quante volte abbiamo sentito parlare di Atene come culla della democrazia? E quante volte, allo stesso modo, ci è stato detto che la democrazia odierna – ovvero la democrazia rappresentativa elettiva – non corrisponde a quella degli antichi greci?

Sono dunque vere queste affermazioni?

Sì. La prima lo è senz'altro; sulla seconda è necessario fare delle precisazioni. Se non era come la nostra, che tipo di democrazia era allora quella ateniese?

Chiunque, a questa domanda, risponderebbe così: la democrazia ateniese era una democrazia diretta. Errato! La democrazia ateniese era una democrazia rappresentativa *aleatoria*. Che cosa significa?

Dal latino *alea*, che significa “dado”, le democrazie rappresentative aleatorie sono forme di governo indiretto (!), dove la distinzione tra governati e governanti sopraggiunge attraverso il **sorteggio** e non l'elezione¹³. No, non si tratta di un gioco; la storia politica dell'Europa occidentale è più ricca di democrazie aleatorie di quanto si possa credere. Vediamo quali.

Innanzitutto, come ricordato, Atene e con essa Mileto e Cos. Qui tutti e quattro i principali organi dello stato (Assemblea del popolo, Consiglio dei Cinquecento, Tribunale del popolo e Magistrature) si componevano di cittadini estratti a sorte o che si proponevano volontari per ricoprire le varie cariche.

A Venezia, Parma, Ivrea, Brescia e Bologna il sorteggio veniva utilizzato per nominare l'autorità suprema dello stato, come il Doge veneziano, all'interno di appositi comitati elettorali. La stessa cosa ha continuato a sussistere nel piccolo stato di San Marino per designare i due governanti tra i sessanta membri del suo consiglio fino alla metà del XX secolo.

¹³ D. Van Reybrouck, *op. cit.*, p. 60.

5) gli stati che ricorrevano al sorteggio hanno spesso conosciuto secoli di stabilità politica nonostante le forti opposizioni interne tra gruppi rivali.

Com'è dunque possibile che il sorteggio sia stato così frequentemente utilizzato come pratica politica fin dai tempi antichi e nessuno ne abbia mai parlato?

La risposta è semplice: non è vero che nessuno ne abbia mai parlato. Anzi, tre dei suoi più grandi sostenitori sono tutt'altro che anonimi e sorprende scoprire come ciò che ci viene insegnato circa il loro pensiero sia quantomeno lacunoso!

Aristotele¹⁶

«Cito come esempio le Magistrature – affermava il filosofo greco a proposito di uno dei quattro organi della democrazia ateniese – il sorteggio è considerato democratico, l'elezione oligarchica». A proposito di Sparta, infatti, egli notava che la sua costituzione conteneva numerosi elementi oligarchici; per esempio, tutte le magistrature erano elettive e nessuna sorteggiata.

Egli associava inoltre all'assenza nella democrazia ateniese di una distinzione tra politici e cittadini un'interessante riflessione sulla libertà: «Il principio fondante del regime democratico è la libertà. Uno dei tratti distintivi della libertà è l'essere a turno governati e governanti».

Montesquieu¹⁷

Conosciamo il filosofo francese per essere il fondatore del concetto moderno di stato di diritto ed aver elaborato la tripartizione del potere che applicano le democrazie odierne. Tuttavia, nella sua celebre opera del 1748 intitolata “Spirito delle leggi”, egli fece propria l'analisi che Aristotele aveva compiuto duemila anni prima, rielaborandola ed ampliandola. Montesquieu distingueva tre tipi di stato: Dispotismo, Monarchia e Repubblica. Nel Dispotismo il potere è concentrato su una sola persona senza limiti stabiliti; nella Monarchia il potere è altrettanto concentrato, ma sottostà a regole prefissate; infine, nella Repubblica il potere appartiene al popolo. Venivano poi distinti due tipi di Repubblica:

¹⁶ Ivi, p. 59.

¹⁷ Ivi, p. 66, 69.

- quando nella Repubblica il popolo in corpo ha il potere sovrano, ci troviamo in una *democrazia*

- quando il potere sovrano è invece nelle mani di una parte del popolo, ci troviamo in un'*aristocrazia*.

E proseguiva poi affermando che «il suffragio a sorte è proprio della natura della democrazia, il suffragio a scelta (ovvero l'elezione) lo è di quella dell'aristocrazia». Anche Montesquieu riteneva dunque l'elezione una pratica elitaria e giudicava invece la sorte «un modo di eleggere che non affligge nessuno; lascia a ciascun cittadino una ragionevole speranza di servire la patria».

Certo, il rischio di far accedere al potere, attraverso il sorteggio, persone incompetenti poteva sussistere e doveva pertanto essere corretto, attraverso *tre possibili pratiche* da combinare alla sorte:

1) *l'elezione*. Ovvero sorteggiare i rappresentanti del popolo o alcune cariche statali da un bacino di persone prima elette (come avveniva a Venezia per il Doge) o, al contrario, eleggere rappresentanti e cariche da un gruppo di persone prima sorteggiate.

2) *la selezione*. Ovvero la nomina di professionisti, esperti, persone competenti da affiancare ai sorteggiati.

3) *la valutazione*. Ovvero la pratica per cui tutte le cariche statali, nel momento in cui lasciano le loro funzioni, devono rendere conto del proprio operato (come accadeva per i magistrati ad Atene), il che spinge i sorteggiati ad impegnarsi a fondo nei loro incarichi o a rinunciarvi in anticipo qualora si ritengano inadatti.

Rousseau¹⁸

Qualche anno dopo Montesquieu, anche Rousseau avrebbe approfondito la riflessione nell'opera "Contratto sociale" del 1762, affermando che, benché in ogni società i talenti siano distribuiti in modo diseguale, non è possibile rinunciare al sorteggio come pratica di attribuzione degli incarichi pubblici. «La via della sorte è più nella natura della democrazia», riteneva come i suoi predecessori, «e serve a garantire la legittimità del sistema».

¹⁸ Ivi, p. 66-67.

di questo “popolo” era a dir poco elitaria, come dimostrano le dichiarazioni di alcuni di essi.

John Adams, combattente indipendentista e secondo presidente USA, ammoniva: «ricordate che una democrazia non dura mai a lungo. Si esaurisce e causa la sua stessa morte»²¹. Ma perché? Perché, a detta sua, il popolo era incapace di governarsi da solo. La tappa essenziale, spiegava, consisteva nel «delegare il potere dei molti a un numero ristretto dei migliori e più saggi» (*to depute power from the many, to a few of the most wise and good*)²². Un regime dominato dai migliori: non è forse esattamente il senso della parola greca *aristocrazia*?

James Madison, estensore della Costituzione americana, aderendo in pieno all’opinione di Adams sosteneva che «lo scopo di ogni costituzione politica è, o dovrebbe essere, innanzitutto quello di ottenere come governanti uomini che possiedano la più grande saggezza per discernere ciò che è il bene comune per la società, e la più grande virtù per realizzare questo bene. Il metodo elettivo di designazione di questi governanti è il principio caratteristico del regime repubblicano»²³. Ovvero, una repubblica è un regime governato da uomini saggi e virtuosi scelti dal popolo tramite elezioni. Ciò su cui tuttavia Madison e i suoi compagni non si interrogavano a fondo era se questi uomini, una volta seduti insieme in Parlamento, avrebbero ben rappresentato il resto della popolazione o non avrebbero piuttosto ceduto alla tentazione di evocare la loro condizione di scelti per tentare di imporre le loro posizioni e visioni del mondo. Non solo, se nello spirito dei greci era preferibile che non ci fosse distinzione tra governati e governanti ed anzi veniva letto come segno di libertà poter essere l’uno e l’altro in modo alternato, per i rivoluzionari americani era al contrario auspicabile che sussistesse una netta divisione tra i due gruppi. È dunque qui, con la Rivoluzione americana, che qualcosa è venuto meno, che l’ideale di “uguaglianza delle chance politiche” proprio della democrazia ateniese e non solo è stato definitivamente seppellito. Da questo momento in poi ci sarebbe stata una rigorosa separazione tra governanti competenti e governati incompetenti²⁴.

²¹ J. Adams in D. Van Reybrouck, *op. cit.*, p. 70.

²² Ivi, p. 72.

²³ J. Madison in D. Van Reybrouck, *op. cit.*, pp 72-73.

²⁴ D. Van Reybrouck, *op. cit.*, p. 74.

Anche nella Francia rivoluzionaria il termine “democrazia” era poco diffuso e la sua connotazione piuttosto negativa, poiché rinviava all’agitazione che si sarebbe inevitabilmente creata se i poveri (dunque la maggior parte del “popolo”) avessero avuto accesso al potere²⁵.

Il politologo francese Francis Dupuis-Déri ha impiegato anni nello studio dell’utilizzo del termine “democrazia” ed ha constatato che i Padri fondatori delle Rivoluzioni americana e francese lo evitavano palesemente. Una prova? Nei dibattiti sul diritto di voto avvenuti all’Assemblea costituente francese tra il 1789 e il 1791, il termine “democrazia” non appare nemmeno una volta²⁶. Dopotutto, anche i nuovi stati dell’America del Nord formatisi in seguito alla Rivoluzione ricevettero il nome di “repubbliche”, ma non di “repubbliche democratiche”.

Ecco dunque spiegato tutto. I leader rivoluzionari francesi e americani non erano minimamente attirati dal sorteggio come pratica democratica perché non erano attirati in primo luogo dalla stessa democrazia! La Rivoluzione americana e quella francese non hanno cacciato un’aristocrazia per rimpiazzarla con una democrazia, bensì hanno cacciato un’aristocrazia ereditaria per sostituirla con un’aristocrazia liberamente scelta; una “aristocrazia elettiva” per riprendere l’espressione di Rousseau.

Dove prima c’erano il re e la nobiltà, adesso si trovava la nuova alta borghesia. Non più legittimata da Dio, dal suolo o dalla nascita, ma da un altro retaggio dell’aristocrazia: le elezioni²⁷.

²⁸Col tempo, queste Rivoluzioni a carattere aristocratico assunsero una legittimità democratica e si assistette parallelamente ad una democratizzazione del concetto e della pratica delle elezioni. A fare da apripista fu innanzitutto un cambiamento di terminologia. Le repubbliche fondate sul diritto di voto, per quanto restrittivo fosse, ricevettero sempre più spesso il nome di “democrazie”. All’inizio del Diciannovesimo secolo, quando il politico e giurista francese Alexis de Tocqueville andò nove mesi negli Stati Uniti per studiarvi il nuovo sistema politico, egli non esitò infatti ad intitolare la sua opera “La democrazia in America”; un libro che, data la sua

²⁵ Ivi, p. 70.

²⁶ Ibidem.

²⁷ D. Van Reybrouck, *op. cit.*, p. 77.

²⁸ Ivi, pp. 78-81.

notevole influenza durante tutto il secolo XIX, ha contribuito alla popolarità crescente del termine “democrazia” per definire il regime rappresentativo elettorale repubblicano. Tuttavia, nonostante il viaggio in America avesse fatto di Tocqueville – a detta sua – un fervente democratico, egli non si dimostrò per questo meno critico riguardo alle forme concrete che il nuovo sistema politico aveva assunto e, in particolare, al suo metodo di selezione dei governanti. In particolare, in un passo del libro, Tocqueville rivolse una delle primissime critiche alla democrazia rappresentativa elettiva (americana) attaccandone l’isteria generale provocata dalla febbre da campagna elettorale, la sua mediatizzazione e la conseguente paralisi dell’intero governo; vediamo come:

«Si può ancora considerare il momento dell’elezione del presidente degli Stati Uniti come un momento di crisi nazionale. [...] Molto tempo prima del momento fissato, l’elezione diviene il più grande e per così dire l’unico affare che preoccupa gli spiriti. Le fazioni [politiche] raddoppiano l’ardore [...] e da parte sua, il presidente in carica è assorbito dalla cura di difendersi; egli non governa più nell’interesse dello stato, ma in quello della sua rielezione. [...] Via via che l’epoca delle elezioni si avvicina, gli intrighi divengono più attivi, l’agitazione più viva e diffusa. [...] La nazione intera cade in uno stato febbrile, l’elezione è allora il tema principale della stampa, [...] l’oggetto di tutti i pensieri, l’unico interesse del momento. È vero che, appena il voto si è pronunciato, l’ardore si dissolve e tutto si calma. Ma non dovremmo noi preoccuparci che l’uragano sia potuto nascere?»²⁹. E questo, ricordiamolo, è esattamente ciò che accade ancora oggi, dopo due secoli, negli Stati Uniti, in quella viene definita “la più grande democrazia del mondo”.

Parallelamente, Tocqueville fornisce invece un giudizio molto più positivo sull’unico organo previsto dal sistema americano ancora formato con il metodo del sorteggio, ovvero la giuria popolare in alcuni processi. «Obbligando gli uomini ad occuparsi di cose estranee ai propri affari – scrive Tocqueville – si combatte l’egoismo individuale che è la ruggine della società. La giuria serve anche molto a sviluppare la capacità di giudicare e ad aumentare il sapere naturale del popolo. Bisogna considerarla una scuola gratuita e sempre aperta»³⁰. Vedremo come anche nell’ordinamento italiano, benché in pochi ne siano al corrente, siano previste giurie di cittadini sorteggiati.

²⁹ A. de Tocqueville in D. Van Reybrouck, *op. cit.*, p. 80.

³⁰ Ivi, p. 81.

Ma il quesito a questo punto è: perché non rendere queste giurie anche delle assemblee? Come è stato mostrato sinora, la democrazia elettiva è rimasta un *government for the people* (un governo *per* il popolo) piuttosto che *by the people* (*dal* popolo) ed ha conservato un elemento aristocratico, ovvero un “alto” e un “basso”, un’ autorità e dei subordinati. Ma le cose, forse, stanno cominciando a cambiare. Anzi, qualcosa già è cambiato...

I passi avanti già compiuti³¹

Nel suo libro, Van Reybrouck riporta un magnifico proverbio proveniente dall’Africa centrale:

“Tutto ciò che fai *per* me, *senza* di me, lo fai *contro* di me”

Secondo l’intellettuale belga, si tratta di una perfetta sintesi della democrazia rappresentativa elettiva di oggi: pur con le migliori intenzioni, quando si dirige il popolo senza farlo partecipare, lo si dirige solo a metà.

Ma che cos’è cambiato dagli esordi della pratica delle elezioni in democrazia ad oggi? Nel Diciottesimo secolo, ampie fasce della popolazione erano analfabete e vaste regioni di un territorio inaccessibili. La preferenza accordata alle elezioni – piuttosto che a pratiche più dirette come il sorteggio – aveva quindi in parte delle ragioni anche pratiche. Ma questa scelta è ancora giustificata oggi?

In gran parte del mondo, soprattutto nei paesi occidentali, ovviamente no. E infatti, nel 1988, negli Stati Uniti, un giovane professore dell’Università del Texas di nome James Fishkin pubblicò su una rivista un articolo in cui proponeva, in vista delle elezioni presidenziali, di riunire per due settimane tutti i candidati alle elezioni dei repubblicani e dei democratici e 1500 cittadini provenienti da ogni parte degli USA, che sarebbero stati sorteggiati ed avrebbero ricevuto un indennizzo. Lo scopo? I cittadini avrebbero ascoltato i candidati presentare i loro progetti, ne avrebbero discusso e sarebbe stato possibile seguire i loro dibattiti e deliberazioni alla televisione, cosicché anche altri cittadini potessero compiere scelte più motivate. Il progetto non trovò mai realizzazione, ma con quest’idea nacque un nuovo concetto: la *democrazia deliberativa*; ovvero una democrazia in cui i cittadini non solo votano per i politici, ma parlano anche con questi, si confrontano con loro così come con degli esperti. Si tratta di un tipo di democrazia in cui le deliberazioni collettive occupano un posto centrale e i cittadini che vi partecipano hanno la possibilità e facoltà di formulare delle soluzioni concrete per affrontare le sfide sociali che si presentano, basandosi su informazioni ed argomentazioni di professionisti ed esperti.

I lavori di James Fishkin hanno segnato una vera svolta nelle scienze politiche. Nessun ricercatore serio mette più in discussione il fatto che la partecipazione dei cittadini non

³¹ Ivi, pp. 88-100.

	COLUMBIA BRITANNICA (CANADA)	OLANDA	ONTARIO (CANADA)	ISLANDA	IRLANDA
MISSIONE	Riforma del sistema elettorale	Riforma del sistema elettorale	Riforma del sistema elettorale	Nuova Costituzione	Riforma di 8 articoli costituzionali
QUANDO	2004	2006	2006-2007	2010-2012	2013
DURATA	1 anno	9 mesi	9 mesi	2 anni	1 anno
NUMERO	160 cittadini	140 cittadini	103 cittadini	25 cittadini	100 cittadini
SELEZIONE	Reclutamento in tre fasi: Sorteggio, Autoselezione , Sorteggio *			Elezioni dirette**: a) 522 cittadini candidati b) 25 eletti dal corpo elettorale c) gli stessi 25 confermati dal Parlamento	Cittadini sorteggiati, Politici eletti, Presidente nominato
SVOLGIMENTO	Tre fasi: a) formazione con specialisti della materia b) consultazione con altri cittadini su base regionale c) decisione e rendiconto			Tre fasi: a) ascoltati i pareri di altri 1000 cittadini b) ascoltati i suggerimenti di 7 politici c) elaborazione nuova Costituzione	Tre fasi: a) formazione con specialisti della materia b) riunioni e deliberazioni con politici con sedute plenarie diffuse in streaming su internet c) definizione linee guida per la riforma degli articoli

* Innanzitutto, esaminiamo rapidamente la selezione dei cittadini che si è tenuta in tre dei cinque casi sopra descritti, poiché introduce un nuovo concetto alquanto interessante e che necessita di chiarimenti: l'AUTOSELEZIONE.

Nei tre casi, il reclutamento si svolgeva secondo una sequenza sorteggio-autoselezione-sorteggio:

1) un campione casuale di cittadini era **sorteggiato dalle liste elettorali dell'elettorato attivo**³³; essi ricevevano un invito per posta

³³ Il termine *Elettorato attivo* è sinonimo di *elettori*, "coloro che eleggono", e votanti, "coloro che votano".

2) seguiva un processo di autoselezione: chiunque fosse interessato assisteva a una riunione informativa e poteva presentarsi come candidato per la fase successiva di reclutamento, ovvero l'ultima

3) a partire da questi candidati venivano sorteggiati i membri definitivi delle assemblee, tenendo conto di una **ripartizione equilibrata in funzione di età, sesso e regione**.

Quali sono i pro e i contro della pratica dell'autoselezione?

Se i cittadini si presentano spontaneamente, si può star certi che essi siano motivati e che si impegneranno coscientemente; a meno che non decidano di farlo per secondi fini per così dire meno nobili, come un alto compenso. Motivo per cui è condizione necessaria che, in qualsivoglia contesto e in qualunque modo vengano utilizzati strumenti come il sorteggio e l'autoselezione, non siano previste clausole che possano indurre i cittadini a voler far parte dei sorteggiati o dei selezionati per fini che non siano il voler contribuire attivamente alla vita politica e istituzionale della comunità in cui vivono, sia essa uno stato, una regione o un comune. Un altro inconveniente dell'autoselezione è che in questo modo si riunirebbero per lo più cittadini di età media, molto qualificati ed eloquenti, che non fornirebbero un buon campione rappresentativo della società. Se il reclutamento viene invece attuato per sorteggio, si ottiene più diversità e, in qualche modo, anche una maggiore legittimità. Così come in un raffronto tra elezione e sorteggio si può affermare che la prima rafforzi l'efficacia e il secondo la legittimità (come sostenevano gli antichi), allo stesso modo l'autoselezione è una pratica più di efficacia che di legittimità se comparata al sorteggio. Inutile dire che i cittadini sorteggiati, dunque non-volontari, potrebbero avere (ma non è necessariamente detto) meno conoscenze preliminari rispetto a quelli che si autocandidano e dunque essere più facilmente portati a disinteressarsi del compito. Ecco perché la miglior soluzione è rappresentata proprio dall'unione delle due pratiche, il sorteggio e l'autoselezione, nella scelta di cittadini che si impegnino nella vita politica ed istituzionale. Ma, attenzione; la sequenza sorteggio-autoselezione-sorteggio utilizzata in Columbia Britannica, Olanda e Ontario non rappresenta l'unico e, forse, nemmeno il miglior modo di unire il sorteggio all'autoselezione. Vedremo più avanti quale potrebbe essere una più valida alternativa.

** Il caso dell'Islanda, come si può notare dalla tabella, è particolare. Essa infatti, nella selezione dei cittadini per l'assemblea deliberativa, non ha fatto ricorso al sorteggio, bensì ha unito la pratica dell'autoselezione (522 candidati) a quella di elezioni dirette. Non solo; differentemente dagli altri casi, l'Islanda ha rinunciato alla consultazione e formazione dei

media presentano caratteristiche comuni circa l'atteggiamento assunto ogni qualvolta si parli di partecipazione diretta dei cittadini alla politica. Vediamo quali.

I partiti politici, in qualsiasi democrazia, temono l'atteggiamento dei loro elettori e soprattutto diffidano dei cittadini e della popolazione civile, ritenendola per la gran parte incompetente, disinformata, incapace e inadeguata a partecipare alla gestione della cosa pubblica. Viviamo dunque in società democratiche fondate sulla diffidenza: quella dei politici verso i cittadini e, ancor più evidente, quella dei cittadini verso i politici.

I media, dal canto loro, possono mostrarsi scettici per due diversi motivi. Il primo è senz'altro il fatto che spesso risentano molto dell'influenza della politica se non di specifici partiti politici. Tuttavia, anche quando ci troviamo di fronte a media, per così dire, indipendenti, i format da loro utilizzati per coprire le notizie sono del tutto inadatti ad informare su processi deliberativi tra cittadini sorteggiati. Si tratta infatti di processi lenti, privi di personaggi in vista, di volti noti e di conflitti di rilievo; dunque, non esattamente l'ideale per soddisfare un lettore o uno spettatore. La democrazia parlamentare, ormai è noto, è un teatro; offre personaggi e momenti formidabili che riempiono programmi televisivi, riviste e giornali. Al contrario, la democrazia deliberativa non è per niente spettacolare e si trasforma difficilmente in racconto ed intrattenimento.

Dunque, se è possibile che cittadini comuni deliberino con successo all'interno di assemblee temporanee e dal mandato circoscritto a specifici argomenti, perché non pensare di rendere tali assemblee cittadine delle istituzioni vere e proprie, ovvero organi permanenti e centrali dello stato? Ciò, come è già stato detto più volte, risolverebbe senz'altro la crisi di legittimità che affligge le nostre democrazie e, allo stesso tempo, contrariamente ai sospetti di molti, non arreherebbe alcun danno dal punto di vista dell'efficienza. Anzi, la migliorerebbe, riportando la politica a trattare più del concreto e meno (o per niente?) dell'astratto.

Ebbene, qualcuno a questo ci ha già pensato. Negli ultimi anni sono sorte varie associazioni ed organizzazioni che si occupano dello studio della pratica del sorteggio e del suo inserimento all'interno dei sistemi e meccanismi democratici, come la britannica *Sortition Foundation* (www.sortitionfoundation.org) di Brett Hennig o l'australiana *NewDemocracy* (www.newdemocracy.com.au) che, tra le altre cose, hanno promosso insieme un manifesto per la creazione in Scozia di un'Assemblea di cittadini che affianchi il Parlamento nazionale (https://www.sortitionfoundation.org/a_citizens_assembly_for_the_scottish_parliament).

Questo testo, nel secondo capitolo, seguirà le loro orme. Partendo dalla *nostra* Costituzione, verrà elaborato un *nostro* modello istituzionale che si caratterizzi per una Assemblea di comuni cittadini estratti a sorte che prenda il posto del Senato della Repubblica.

Conclusioni non-finali

La democrazia è come l'argilla: si adatta alla sua epoca³⁴. Si tratta di un sistema politico fondato sul dibattito, sulla discussione, sulla deliberazione; pertanto, è molto sensibile ai mezzi di comunicazione disponibili. Se ciò che ha portato a prosperare la democrazia rappresentativa elettorale nel Diciannovesimo e Ventesimo secolo è stata la diffusione della parola stampata tramite i "media unidirezionali" (radio, televisione, giornali), oggi è un tipo di comunicazione rapida, decentralizzata e interattiva a farla da padrona. Un tipo di comunicazione nata con Internet, capace di conferire a ciascuno di noi autonomia e libertà d'espressione. La domanda a questo punto è: qual è la democrazia che vi corrisponde? Non solo: che rapporti devono stabilire la politica, le autorità e le istituzioni con tutti questi cittadini capaci e volenterosi di esprimersi, che al momento non sembrano altro che "strillare da bordo campo mentre assistono a una partita che li coinvolge emotivamente, ma che non possono in alcun modo influenzare"? Innanzitutto, devono accoglierli con gioia anziché con diffidenza³⁵. Poiché dietro tutta questa collera si nasconde anche un aspetto positivo, ovvero l'impegno, la voglia di proporre, discutere, decidere e partecipare. L'indifferenza, al contrario, non farà altro che esacerbare la già forte tensione tra società civile e politici. Quest'ultimi devono imparare a mollare la presa, a non voler più far tutto al posto del cittadino (*per il cittadino senza il cittadino*) e a comprendere che il cittadino non è né un bambino né un cliente ma, come ogni uomo, l'unico artefice del proprio destino.

È ormai evidente a chiunque che strumenti di partecipazione diretta come referendum, petizioni ed iniziative popolari siano stati certo un grande traguardo, ma ormai superato dai tempi e non più sufficiente. Senza una **riforma drastica**, questo sistema, i nostri sistemi democratici, non sopravvivranno a lungo. E lo si capisce se si guarda l'aumento dell'astensionismo, il disprezzo che colpisce i politici, la mancanza di efficacia dei governi, la severità con cui i partiti di governo vengono puniti dagli elettori al termine del loro mandato, la rapidità del successo del populismo, della tecnocrazia e dell'antiparlamentarismo, il numero crescente di cittadini che aspirano a una maggiore partecipazione e la velocità con cui quest'aspirazione può trasformarsi in frustrazione³⁶... È molto semplice: o la politica spalanca le porte o queste non tarderanno ad essere sfondate dai cittadini in collera. Si tratta di una bomba ad orologeria; per il momento la

³⁴ Ivi, p. 122.

³⁵ Ivi, p. 123.

³⁶ Ivi, p. 134.

quiete sembra abbastanza regnare, ma è la quiete prima della tempesta. È la quiete del 1850, quando la miccia della questione operaia fumava, ma non aveva dato ancora fuoco alle polveri. All'epoca la grande questione era il diritto di voto, oggi è il diritto di espressione. Ma infondo è la stessa lotta: la lotta per la partecipazione democratica³⁷.

Un modo per rimediare alla drammatica crisi del sistema democratico forse c'è: ridare al **sorteggio** una possibilità. Una possibilità che dall'età moderna non gli è stata più realmente concessa, non per comprovata inefficacia ma per scrupolo ideologico. Attenzione; il ricorso al sorteggio non è un rimedio miracoloso, come non lo sono mai state neppure le elezioni e come niente di umano potrà mai apparire, ma potrà essere in grado di correggere un certo numero di difetti del sistema attuale. Non sarà semplice; verrà bollata come pratica antica e illogica, soprattutto da chi oggi detiene ben saldo il potere e non ha nessuna intenzione di vederselo togliere da un ingresso in politica e nelle istituzioni di normali cittadini. In realtà, il sorteggio non ha niente di illogico: è una procedura volontariamente neutra che permette di ripartire la chance politica (ovvero la possibilità di servire il proprio paese) equamente e di evitare disaccordi. Il rischio di corruzione è attenuato, la febbre elettorale si dissipa e si rafforza l'attenzione per il bene comune. I cittadini sorteggiati non avranno forse le competenze dei politici di professione, ma possiedono un'altra carta vincente: la libertà, ovvero il non aver necessità di farsi eleggere o rieleggere. Ed è proprio su questo punto che si concentra la maggior obiezione mossa contro il sorteggio: la presunta incompetenza delle persone non elette. Come afferma Van Reybrouck, il panico che molto spesso suscita l'idea del sorteggio mostra fino a che punto due secoli di sistema rappresentativo elettivo abbiano impresso nelle menti un pensiero gerarchico, la convinzione che gli affari pubblici possano essere gestiti solamente da individui eccezionali³⁸. Ecco riportati qui di seguito alcuni argomenti contrari³⁹:

- 1°. Le ragioni invocate oggi contro i cittadini sorteggiati sono spesso identiche a quelle avanzate un tempo contro il diritto di voto per contadini, operai e donne. Anche all'epoca, chi vi si opponeva sosteneva che sarebbe stata davvero la fine della democrazia.
- 2°. Un Parlamento sorteggiato può senza dubbio disporre di minori competenze tecniche di un Parlamento eletto. Ma che senso ha avere un Parlamento composto da giuristi

³⁷ Ivi, p. 135.

³⁸ Ivi, p. 125.

³⁹ Ivi, pp. 125-126.

qualificati se pochi tra loro conoscono ancora il prezzo del pane? Con il sorteggio si ottiene infatti un campione più rappresentativo della società.

- 3°. Peraltro, è da sfatare il falso mito che gli eletti siano sempre competenti! Altrimenti, perché mai avrebbero degli assistenti, dei ricercatori e agenzie di consulenza a loro disposizione? Com'è possibile, inoltre, che i ministri possano cambiare dicastero da un giorno all'altro? Non sarà forse perché i politici che ricoprono il ruolo di ministri vengono circondati da équipes di professionisti che offrono loro competenze tecniche? Giusto per citare un esempio recente; Andrea Orlando, membro del PD, è stato alla guida del Ministero dell'Ambiente sotto il governo Letta per poi passare al Ministero della Giustizia con i governi Renzi e Gentiloni. Dall'Ambiente alla Giustizia; così, da un anno all'altro.
- 4°. Così come accade oggi ai politici eletti, anche una rappresentanza nazionale estratta a sorte non sarebbe lasciata a se stessa, ma potrebbe beneficiare della collaborazione di specialisti, moderatori ed assistenti.
- 5°. Poiché i cittadini sorteggiati non devono preoccuparsi del funzionamento di un partito, né fare campagna elettorale, essi dispongono di maggior tempo a disposizione da dedicare pienamente ai lavori legislativi: acquisire una buona conoscenza dei dossier, ascoltare specialisti, deliberare tra di loro, eccetera.
- 6°. Infine, ciascuno potrà decidere di mettere in campo i propri talenti, la propria esperienza e le proprie conoscenze tramite la procedura dell'autoselezione [di cui verranno definiti metodi, procedure e rapporti con il sorteggio nel secondo capitolo]. Chiunque si ritenga capace di farsi carico di importanti compiti istituzionali potrà così proporsi, mentre chi preferirà la propria tranquillità sarà libero di attendere un eventuale sorteggio.

CAPITOLO II

Una Riforma Chiamata

Rivoluzione Italiana

Nel 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione italiana, nasceva in Italia una Repubblica Parlamentare. Una simile forma di governo, lo dice il nome stesso, si fonda sul Parlamento. Chi siede in Parlamento? I cittadini, certo, ma non come singoli individui, bensì come membri di associazioni libere di persone; in altre parole, partiti politici. È possibile dunque affermare che nei regimi parlamentari è (o dovrebbe essere) il Parlamento il fulcro del sistema, ed i partiti politici gli attori principali di tale sistema. Ebbene, ormai in Italia – così come in molte altre democrazie occidentali – manca da decenni il fondamento del funzionamento di un simile sistema: ovvero la fiducia nei partiti e nelle classi politico-partitiche. In tutto il mondo i partiti politici sono annoverati tra le istituzioni più corrotte del pianeta; in pressoché tutte le democrazie occidentali sono al primo posto nella classifica della corruzione⁴⁰. Ciò che ricadute ha sulla nostra vita? Semplice; la quasi totale sfiducia nei partiti comporta una quasi totale loro delegittimazione e dunque, di riflesso, una perdita di legittimità dello stesso nostro sistema parlamentare, che fa della fiducia dei cittadini verso i partiti il suo cemento. Come si può uscire da questa crisi, da questa impasse?

Rifondando e, anzi, rivoluzionando non il nostro sistema politico/partitico, ma la nostra democrazia. Come? Portando i cittadini ad essere non più semplici spettatori della politica, ma diretti protagonisti di quest'ultima tramite una radicale trasformazione del nostro assetto istituzionale. Esatto: **una trasformazione del nostro assetto istituzionale** e non, più genericamente e “populisticamente”, una trasformazione della politica, né tantomeno dei partiti. Questi ultimi hanno senza dubbio limiti e difetti, ma agire direttamente su questi può rivelarsi estremamente dannoso e pericoloso; *Mani pulite* ne è stato un esempio. Da allora, non più un politico serio, non uno statista, nessuno più che abbia agito realmente nell'interesse del cittadino e della comunità; in una parola, della nazione.

⁴⁰ Ivi, p. 135.

Fatte le debite premesse, è arrivato il momento di entrare nel cuore della questione. Verrà esposta qui di seguito **una proposta di riforma** del nostro sistema istituzionale, della nostra Repubblica, della nostra Democrazia. Le è stato conferito il nome di **Rivoluzione**, perché di questo si tratta. Inutile tacere il fatto che tale rivoluzione si fonderebbe sull'introduzione nel nostro sistema istituzionale di una pratica di cui è stato ampiamente parlato nel primo capitolo: il **sorteggio**. Come, in che modo, con quali prerogative, attraverso quali strumenti e con quali garanzie sono tutte questioni che verranno affrontate qui di seguito. Intanto, andrebbe ricordato – o forse piuttosto “rivelato” – che nel nostro ordinamento la pratica del sorteggio è già presente ed ha a che fare, così come in altri paesi, con la magistratura.

Il riferimento più esplicito lo si trova nell'articolo 135 della Costituzione, dove circa la composizione della Corte Costituzionale, all'ultimo paragrafo si afferma che «Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

Nel secondo caso si ha invece a che fare con un organo del processo penale, la Corte d'assise, che si compone di giudici di carriera e giudici popolari, quest'ultimi estratti a sorte da un apposito elenco⁴¹.

Se abbiamo dunque fiducia in questo sistema per la giustizia, perché non averla anche per le funzioni legislative? Appare sensato, in questa fase della storia della democrazia, non affidare più il potere legislativo unicamente a dei cittadini eletti, ma conferirlo anche a cittadini estratti a sorte.

⁴¹ R. Amato e A. Verrilli, *Leggere la Costituzione*, Simone per la scuola, Napoli, 2010, p. 300.

Introduzione generale alla riforma

Una cosa è ormai chiara: la democrazia si evolve a ritmi diversi. Mentre i politici esitano, i media diffidano e i cittadini restano nell'ignoranza, alcuni universitari ed attivisti corrono già verso nuovi orizzonti. È il caso di diversi autori che, nell'ultimo decennio, hanno difeso la necessità di **radicare il sistema del sorteggio nella democrazia attraverso le istituzioni e la Costituzione**. A parer loro non bisogna limitarsi a singoli progetti su argomenti specifici (come quelli descritti nel primo capitolo), ma i cittadini sorteggiati devono far parte strutturalmente dell'apparato statale. Ma in che modo? La maggior parte degli studiosi ha proposto che **uno dei rami del Parlamento sia costituito per sorteggio**. Questo, secondo loro, favorirebbe tanto la legittimità quanto l'efficacia:

- La legittimità, poiché si affermerebbe un ideale di condivisione equa delle chance politiche tra cittadini e politici di professione
- L'efficacia, poiché questa nuova rappresentanza nazionale sorteggiata sarebbe svincolata da ogni logica partitica, da giochi elettorali, da battaglie mediatiche o da mercanteggiamenti legislativi.⁴²

Non solo, ma l'esistenza di un'Assemblea di cittadini capace di intervenire nella legislazione con delibere e proposte comporterebbe ulteriori benefici diretti ed evidenti, tra i quali:

- Un incremento della fiducia della società nelle decisioni del Parlamento
- Un'aumentata sicurezza da parte dei membri del Parlamento di avere un ampio sostegno pubblico
- Un decisivo rafforzamento dell'efficacia e della legittimità di un atto legislativo che riceva il voto favorevole da un Parlamento per metà eletto e per metà sorteggiato
- Un notevole contrappeso alla diffusa percezione che il processo politico sia dominato da élite cristallizzate e interessi particolari.


Della ventina di proposte avanzate da autorevoli autori sino ad oggi, ve ne sono quattro su cui Van Reybrouck si sofferma nel suo libro; una per gli Stati Uniti, una per la Francia e due per il Regno Unito. Verranno riassunte brevemente in una tabella qui di seguito prima di cominciare a parlare della proposta per l'Italia.

⁴² D. Van Reybrouck, *op. cit.*, pp. 107-108.

DOVE	STATI UNITI	REGNO UNITO	REGNO UNITO	FRANCIA
RUOLO	Sostituisce la Camera dei Rappresentanti	Sostituisce la Camera dei lord	Sostituisce la Camera dei comuni	Terza camera oltre al Senato e all'Assemblea nazionale
NUMERO	435	600	/	/
SELEZIONE	Sorteggio anonimo a partire da liste esistenti di giurati	1.Sorteggio 2.Autoselezione 3.Sorteggio [come nella tabella di pagina 21]	Sorteggio a determinate condizioni legate a età, conoscenze e istruzione	Sorteggio tra candidati volontari
DURATA	3 anni	Da 1 a 4 anni	Da 1 a 10 anni	/
RETRIBUZIONE	Molto ragionevole	Pari a quella dei parlamentari eletti	Molto ragionevole	Pari a quella dei parlamentari eletti
MANDATO	1)Proporre leggi 2)Valutare le proposte di legge del Senato	Valutare le proposte di legge dell'altra camera	Valutare le proposte di legge dell'altra camera	Avanzare proposte su temi a lungo termine: ecologia, affari sociali, legge elettorale, Costituzione

Ecco dunque la proposta: rendere il **Senato della Repubblica** una camera composta da cittadini estratti a sorte. Perché proprio il Senato e non la Camera dei Deputati? La prima motivazione è puramente simbolica. Il Senato, in Italia come in ogni altro paese in cui è presente, viene definito “Camera Alta”. Sarebbe pertanto giusto e coerente che dei cittadini comuni occupassero gli scranni di una Camera che sta “più in alto” dell’altra, dove siedono i politici; quasi a voler simboleggiare che i primi vigilino attentamente sull’operato dei secondi ed esercitino un controllo su questi. In seconda istanza, c’è da dire che l’attuale composizione del Senato non ha mai soddisfatto appieno. Prova ne è il fatto che, dall’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione nel 1948 fino ai giorni d’oggi, siano state avanzate da più parti politiche varie proposte di riforma del Senato. Si sono susseguite proposte di una sua abolizione, di una sua trasformazione in “Camera delle autonomie territoriali” o addirittura di Camera rappresentativa di categorie socio-professionali. L’ultima di queste proposte, la riforma Renzi-Boschi, è stata bocciata dagli italiani con il referendum del 4 dicembre 2016.

Realizzare una simile riforma significherebbe necessariamente procedere ad una revisione della nostra Costituzione; compito sicuramente non facile, visti i requisiti che la stessa Costituzione richiede per una sua modifica e considerate anche le prevedibili resistenze che i partiti opporrebbero ad una simile riforma. Ma di questo ci occuperemo in seguito. Vediamo adesso quali parti della Costituzione sarebbero oggetto di revisione con l’attuazione di questa riforma.



43

Naturalmente, la riforma, pur interessando in via esclusiva il Senato, comporterebbe modifiche anche ad altri aspetti del quadro istituzionale generale. In particolare, sono tre gli elementi che sarebbero oggetto di revisione; sono elencati qui di seguito ma verranno trattati nel merito più avanti:

- a) Il numero complessivo di parlamentari (deputati + senatori) (pagina 35)
- b) Il rapporto dei governi col Parlamento (pagina 36-37)
- c) Il procedimento legislativo, ovvero l'iter per l'approvazione delle leggi (pagina 39-42)

Verrà analizzata adesso nel dettaglio la riforma, suddividendola in quattro macro-argomenti per renderne più chiara la spiegazione

- Composizione e mandato del nuovo Senato
- Competenze e funzioni del nuovo Senato
- Il procedimento per la selezione dei senatori tramite sorteggio ed autoselezione
- Retribuzioni dei senatori e rapporti con la professione svolta da questi

⁴³ R. Amato e A. Verrilli, *op. cit.*, p. 27.

Composizione e Mandato del nuovo Senato

Attualmente il Parlamento italiano si compone di 945 parlamentari; 630 deputati e 315 senatori. Trovandoci ad immaginare una riforma del Senato, sarebbe forse inopportuno non procedere simultaneamente ad una **diminuzione del numero complessivo dei parlamentari**, ormai da molti anni oggetto di aspre critiche e tentativi di revisione. La proposta è pertanto quella di portare il numero totale dei parlamentari a 700; 400 deputati e 300 senatori. Il numero di senatori non diminuirebbe di molto, per ragioni che diventeranno palesi più avanti. Mentre calerebbe drasticamente il numero dei deputati, passando da 630 a 400, pur rimanendo tuttavia superiore al numero dei senatori di ben cento unità.

Sempre in tema di composizione, il Senato subirebbe un'ulteriore modifica: si comporrebbe infatti in modo esclusivo di cittadini sorteggiati su base regionale, senza più alcun seggio assegnato

- alla circoscrizione Estero (articolo 57, da modificare)
- a senatori a vita, che scomparirebbero pertanto dal nostro ordinamento (articolo 59, da abrogare).

Vi è poi un'altra questione, che ha a che fare col mandato. Attualmente la durata della Camera dei Deputati coincide con la durata del Senato della Repubblica. Le due camere vengono infatti rinnovate contemporaneamente, tramite elezioni, ogni 5 anni. Cinque anni; il tempo che la Costituzione (all'articolo 60) assegna alla durata di una *legislatura parlamentare*. Questo tuttavia è quello che *dovrebbe* accadere. Nella pratica, in Italia è accaduto spesso che le legislature durassero meno di 5 anni, ad esempio perché i governi cadevano e si ricorreva a nuove elezioni. Ciononostante, il punto centrale che qui ci interessa è il seguente: attualmente, le legislature di Camera e Senato iniziano e finiscono insieme.

Questa riforma vorrebbe mantenere inalterata la durata del mandato di Camera e Senato, che rimarrebbe pari a 5 anni, ma **rendere le due legislature non più interdipendenti**. Ciò cosa significa? Che nel caso in cui la legislatura della Camera dovesse terminare prima della scadenza naturale dei 5 anni, ricorrendo a elezioni che porterebbero all'inizio di una nuova legislatura, il Senato non si rinnoverebbe anch'esso anzitempo, ma solo dopo i 5 anni di legislatura previsti. Chiariamo il concetto con due tabelle:

In caso di legislature di 5 anni

Legislature Camera	1°	2°	3°	4°...
Legislature Senato	1°	2°	3°	4°...

In caso di fine anticipata di una legislatura della Camera

Legislature Camera	1°	2°	3°	4°	5°...
Legislature Senato	1°	2°	3°	4°...	

Come si nota in quest'ultima tabella, in caso di fine anticipata di una legislatura della Camera, le legislature successive si presenterebbero sfalsate; ovvero, a ciascuna legislatura di una camera corrisponderebbero non una bensì due legislature dell'altra. Ciò servirà a rendere ogni legislazione⁴⁴ più dinamica, maggiormente condivisa e – cosa assai importante – a ridurre notevolmente il rischio di favoreggiamenti e voti di scambio, quantomeno tra i componenti delle due camere.

La motivazione di questa scelta è essenzialmente una: far sì che le sorti del Senato sorteggiato non dipendano più dalle logiche politiche e partitiche che si nascondono spesso dietro la fine anticipata delle legislature. Ogni legislatura del Senato avrà così vita propria, indipendente dalla Camera e, soprattutto, dal Governo. Questa è ovviamente un'altra importante novità di questa riforma: diversamente da quanto accade oggi, **cesserà ogni rapporto, legame e dipendenza del Senato sorteggiato con il Governo**, che comincerà a dipendere in modo esclusivo dalla Camera dei Deputati (articolo 94, da modificare). Ciò significa che, al termine di una legislatura della Camera, il Presidente della Repubblica la scioglierà e ne indirà nuove elezioni⁴⁵. Da queste emergerà una maggioranza che darà vita a un governo, il quale intratterrà un rapporto di fiducia esclusivamente con la Camera dei Deputati e non più col Senato. Per entrare in carica, esso dovrà dunque ricevere la fiducia⁴⁶ dalla sola Camera; così come ogni mozione di sfiducia⁴⁷, a

⁴⁴ Il processo di formazione di una legge.

⁴⁵ Il Presidente della Repubblica, pertanto, non potrà più sciogliere il Senato sorteggiato, che verrà rinnovato automaticamente al termine dei 5 anni di legislatura.

⁴⁶ Articolo 94, da modificare.

⁴⁷ Ibidem.

singoli ministri o all'intero governo, potrà essere presentata e votata esclusivamente alla Camera e non più al Senato. Diverso sarà invece il caso in cui un governo decidesse di porre la fiducia sull'approvazione di una legge⁴⁸. In questo caso, come per tutte le leggi, anche il Senato sarà chiamato a votare la legge in questione e, dunque, un suo voto contrario potrebbe portare il governo alle dimissioni. Questa cosa figurerà come un'arma a doppio taglio; da un lato, spingerà i governi a chiedere con meno frequenza la fiducia sull'approvazione delle leggi, dall'altro, sarà **l'unico strumento** con cui il Senato sorteggiato potrà agire **direttamente** sul destino di un governo.

È necessaria un'ulteriore precisazione, legata alla **durata del mandato del Senato** che, come detto, rimarrebbe pari a 5 anni. Come mai questa scelta? In altri casi di studio, infatti, la durata dell'Assemblea di cittadini è stata fissata alla metà della durata della Camera eletta; come nel caso già citato della proposta fatta per la Scozia. Tuttavia, per affrontare al meglio la questione, è necessario prendere in considerazione almeno due elementi:

- 1) Il tempo necessario che dovrà essere concesso ai nuovi senatori per entrare in confidenza con il loro ruolo nonché con i meccanismi, la struttura e i complessi processi che caratterizzano il Senato e con i quali essi avranno a che fare durante l'esercizio delle loro funzioni
- 2) Il fatto che l'incarico di senatore non debba causare o comportare contraccolpi nella vita (privata e professionale) di coloro che ricopriranno tale funzione.

Essendo il Parlamento italiano un sistema assai complesso – ben più complesso del Parlamento scozzese che, va ricordato, rappresenta pur sempre uno Stato facente parte di un'unione di Stati; il Regno Unito – 5 anni risultano un tempo ragionevole sotto entrambi i punti di vista sopracitati. Un lasso di tempo inferiore rischierebbe infatti di compromettere il primo elemento, non dando la possibilità ai nuovi senatori di entrare a pieno in sintonia con i difficili meccanismi istituzionali, mentre una durata maggiore inficerebbe sul secondo punto, che verrà trattato più nel dettaglio nell'ultimo paragrafo, dove saranno presentati i meccanismi di contrappeso pensati al fine di evitare che per un qualsiasi cittadino accettare l'incarico di senatore comporti grosse perdite, rinunce o complicazioni sul piano personale.

Un'altra ipotesi potrebbe essere tuttavia quella di adottare per il Senato una durata di 4 anni, ovvero inferiore di un anno a quella della Camera, ma pur sempre una durata ragionevole. Il

⁴⁸ La cosiddetta *Questione di fiducia*; un istituto non previsto in Costituzione, ma disciplinato dai regolamenti interni del Parlamento e dalla legge 400 del 1988.

motivo di tale scelta risiederebbe nel fatto che in diversi altri paesi come Portogallo, Spagna, Svizzera e Stati Uniti uno o più organi istituzionali presentino una durata pari a 4 anni e si presume, pertanto, che essa possa rivelarsi giusta ai fini cui è stata fatta menzione in precedenza. Ciò comporterebbe inevitabilmente che i mandati delle due camere non coincidano mai appieno e che sia quindi prassi costituzionale che l'elezione per la Camera e l'estrazione a sorte per il Senato figurino come due processi che si verificano in contemporanea soltanto ogni 20 anni (salvo interruzioni anticipate di legislature della Camera).

Riassumiamo adesso brevemente con la tabella sottostante come si presenterebbe il Parlamento con l'attuazione della riforma proposta:

	PARLAMENTO	
RAMO	Camera dei Deputati	Senato della Repubblica
NUMERO	400	300
NUMERO TOTALE	700	
SELEZIONE	Elezione	Sorteggio ed Autoselezione
DURATA	5 anni	4 o 5 anni
POSSIBILITA' DI SCIoglimento anticipato	Sì	No

Competenze e funzioni del nuovo Senato

Tra i vari ruoli e funzioni attribuiti dalla Costituzione al Parlamento, il più importante e centrale è senza dubbio quello svolto all'interno del processo legislativo. Attualmente, in Italia, vige il cosiddetto *bicameralismo perfetto* o *paritario*. Ciò, tra le altre cose, significa che le due camere possiedono *gli stessi compiti e gli stessi poteri* all'interno del processo legislativo; le due camere sono, cioè, *pari*. Nella pratica, ciò comporta che ciascun progetto di legge (disegno o proposta), per diventare legge a tutti gli effetti, debba essere approvato sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato della Repubblica. Se ciò non accade, il testo viene accantonato oppure continua ad essere discusso e votato ininterrottamente finché entrambe le camere non approvano il testo; nel gergo parlamentare, questo passaggio ripetuto di un progetto di legge da una camera all'altra viene chiamato *navetta*.

Negli anni, il bicameralismo perfetto ha suscitato a più riprese malumori e voglia di modificare il sistema, accusato di essere troppo farraginoso, prolisso e dunque tendente ad allungare e ritardare i processi legislativi. Sono state elaborate varie proposte di modifica, tra cui quella di **porre un limite massimo al numero di letture che ciascuna camera possa fare di un progetto di legge**; passate queste, o il testo è stato approvato da entrambe le camere e dunque diventa legge, o il progetto di legge cade e viene accantonato. Ecco un ulteriore **punto centrale** di questa riforma: concedere **un massimo di 2 letture** per ogni progetto di legge a ciascuna camera. Ciò significa che ciascun progetto di legge potrà essere sottoposto ad un massimo di 4 letture, 2 per camera, passate le quali o verrà approvato o decadrà.

Questo aspetto della riforma non ha molto a che fare con la grande innovazione qui proposta, ovvero rendere il Senato una camera composta da cittadini estratti a sorte e non più da politici e partiti. Tuttavia, servirà a rendere i tempi delle varie legislazioni meno prolissi e più dinamici e costringerà i componenti delle due camere, i partiti da un lato e i cittadini sorteggiati dall'altro, a trovare accordi e scendere a compromessi in un lasso di tempo delimitato e non più infinito. Nell'immagine qui di seguito viene riassunto l'iter del procedimento legislativo come si presenta attualmente. Il cerchio rosso indica dov'è che la riforma andrà ad incidere. Il percorso indicato da quella freccia cerchiata – che indica il ritorno alla prima camera di un progetto di legge nel caso esso sia stato modificato dalla seconda camera – non potrà infatti più ripetersi in modo infinito ma **una sola volta**. Così come, peraltro, può già ripetersi una sola volta (anche se l'immagine non lo esplicita) il percorso descritto dalla freccia sottostante, che sta ad indicare il potere del Presidente della Repubblica di rinviare alle camere per una nuova deliberazione un testo approvato da entrambi i rami del Parlamento.



Come si nota, è indifferente che la prima camera ad esaminare un progetto di legge sia la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica; l'importante è che il medesimo testo passi al vaglio prima dell'una e poi dell'altro.

Adesso, riassumiamo qui di seguito con uno schema a tabella⁴⁹ il **nuovo iter del procedimento legislativo** proposto da questa riforma, caratterizzato da un massimo di 4 letture per ciascun progetto di legge, ovvero 2 per ogni camera.

Letture per camera	Esito della PRIMA CAMERA	Esito della SECONDA CAMERA	Risultato finale
Prima lettura	Bocciato		Progetto decade
	Approvato	• Bocciato	Progetto decade
		• Approvato	Progetto approvato
		• Modificato	torna alla PRIMA CAMERA ➡
Seconda lettura	• Bocciato		Progetto decade
	• Approvato		Progetto approvato
	• Modificato	• Bocciato	Progetto decade
• Approvato		Progetto approvato	

Ciò che si evince è dunque che, qualora un progetto di legge alla sua terza lettura venisse modificato, alla quarta (ed ultima) lettura tale ipotesi non sarebbe più consentita ed esso non potrebbe che essere bocciato o approvato in via definitiva.

⁴⁹ <https://www.pinterest.de/pin/484981453597124989/>

⁵⁰ La tabella deve essere letta da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.

Questo procedimento appena descritto sarà valido per i progetti di legge in ciascuna materia, eccetto una: quella elettorale. Per i **progetti di legge in materia elettorale**⁵¹ (ovvero quelli finalizzati, ad esempio, ad introdurre una nuova legge elettorale) l'iter legislativo sarà più breve, per il semplice fatto che interesserà esclusivamente la Camera dei Deputati e non più il Senato della Repubblica. Questo principalmente per due ragioni. La prima è dovuta al fatto che una legge elettorale definisce le regole del gioco delle *elezioni*, ovvero lo strumento con il quale verranno designati i membri della Camera ma non più del nuovo Senato e non avrebbe pertanto senso che quest'ultimo deliberasse su regole che non lo riguardano. La seconda, estremamente connessa alla prima, ha a che fare con il rischio di corruzione. Qualora, infatti, i cittadini che compongono il Senato fossero chiamati a deliberare sulle leggi elettorali, essi potrebbero cadere vittime di possibili tentativi di corruzione provenienti da una parte politica proponente tale legge elettorale affinché essi la approvino, piuttosto che da una parte politica avversa affinché la bocchino. Far sì che il Senato non si esprima in materia elettorale pone così la camera sorteggiata, ovvero il Senato stesso, *al di fuori* del gioco politico-partitico e delle sue regole.

Potrebbero essere in realtà ipotizzate ulteriori limitazioni al potere legislativo del nuovo Senato, ad esempio riguardo le leggi tributarie e di bilancio, per le quali si potrebbe pensare che il Senato disponga soltanto di un potere consultivo – volto a fornire pareri e indicazioni – e non vincolante. O anche, come già precedenti studi hanno suggerito, che sia fissato un numero massimo di leggi che l'Assemblea di cittadini può proporre ogni anno; ad esempio, dieci.

Circa le altre funzioni che la Costituzione attribuisce al Senato e al Parlamento nel complesso, esse rimarranno invariate per il nuovo Senato, con l'**eccezione** già descritta di una parte centrale della funzione di **indirizzo politico**, ovvero quella attinente al **rapporto fiduciario coi governi**. Al contrario, rimarrà **inalterata** la funzione di **controllo politico**, che ha a che fare con la facoltà riservata ad ogni senatore di presentare interrogazioni e interpellanze ai membri del Governo e di richiedere inchieste e indagini conoscitive su materie di pubblico interesse.

Pertanto, il nuovo Senato continuerà, ad esempio, ad operare in modo congiunto con la Camera dei Deputati per l'elezione in seduta comune

- del Presidente della Repubblica (articolo 83)

⁵¹ Per i quali, oltretutto, l'articolo 72 della Costituzione prevede l'obbligo di adozione di una *procedura normale* di esame e di approvazione diretta da parte della Camera.

- di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura (articolo 104)
- di un terzo dei giudici della Corte costituzionale (articolo 135).

Questo servirà anche a **spoliticizzare** e **departitizzare** l'elezione di queste figure istituzionali, che la Costituzione definisce indipendenti e neutrali da ogni parte politica.

Il procedimento per la selezione dei senatori tramite sorteggio ed autoselezione

Come è già stato più volte ripetuto, la grande innovazione proposta da questa riforma è quella di rendere il Senato una camera composta da cittadini comuni, selezionati tramite due strumenti, il sorteggio e l'autoselezione, dei quali analizzeremo il procedimento in questo paragrafo. Prima, tuttavia, è necessario fare alcune precisazioni terminologiche per rendere maggiormente chiara la spiegazione che seguirà:

- con i termini *elezione* ed *eletti* viene fatto riferimento esclusivo al procedimento di selezione per la Camera dei Deputati
- con i termini *sorteggio* e *sorteggiati* viene fatto riferimento esclusivo al procedimento di selezione per il Senato della Repubblica tramite lo strumento del sorteggio
- con i termini *estrazione* ed *estratti* viene fatto riferimento esclusivo al procedimento di selezione per il Senato della Repubblica tramite lo strumento dell'autoselezione
- con l'espressione *Estrarre a sorte* viene fatto invece un riferimento generale al metodo di composizione del Senato della Repubblica.

Partiamo con la prima domanda fondamentale: **chi** potrà diventare senatore con questa nuova riforma? Tutti i cittadini italiani che godano di tutti i diritti e di tutte le libertà riconosciute dalla Costituzione, con un'età compresa tra i 25 e gli 85 anni (articolo 58, da modificare).

Rispetto alla situazione attuale, sono due i cambiamenti:

- 1) L'età minima per diventare senatori non è più 40 anni, come adesso, ma 25; ovvero la stessa identica soglia fissata per l'eleggibilità a deputato. Questo perché, diventando il Senato una camera estratta a sorte, sarà necessario che possa essere potenzialmente quanto più rappresentativa possibile della società, accogliendo pertanto al suo interno anche membri di età compresa tra i 25 e i 40 anni, non escludibili da una rappresentanza istituzionale nazionale.
- 2) Accanto ad un'età minima compare anche un'età massima, 85 anni. Si tratta in realtà di una soglia piuttosto arbitraria, decisa tenendo in considerazione la crescita costante delle aspettative di vita e l'allungamento della vita stessa, ma anche il parallelo affievolirsi della lucidità, delle capacità cognitive e motorie con l'aumentare degli anni.

Inoltre, porre una soglia minima ed una massima all'età risulta indispensabile per un corretto procedimento di selezione dei senatori, come vedremo più avanti.

Non è tutto. È importante definire anche **chi non** potrà accedere alla carica di senatore. La Costituzione, al primo paragrafo dell'articolo 65, afferma che «la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore». È innanzitutto necessario specificare cosa si intenda con i termini ineleggibilità ed incompatibilità.

L'**ineleggibilità** è un impedimento giuridico che esiste già *prima* dell'elezione e che non consente a un soggetto di essere eletto a una determinata carica pubblica. In genere sono ineleggibili persone che potrebbero porsi in una posizione di vantaggio rispetto ad altri candidati o comunque potrebbero influenzare le scelte altrui. Tra le categorie di soggetti ineleggibili rientrano, ad esempio, i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, il capo e il vicecapo della polizia, i prefetti, i magistrati nella circoscrizione in cui esercitano la giurisdizione, gli ufficiali superiori delle Forze armate nella circoscrizione del loro comando territoriale, tutti coloro che hanno impiego presso Governi esteri, i giudici della Corte costituzionale⁵². L'**incompatibilità** è invece una situazione che si verifica quando una stessa persona ricopre contemporaneamente due cariche pubbliche, tra loro in conflitto, ed è pertanto costretta a scegliere tra l'una e l'altra. Ad esempio, non si può essere contemporaneamente parlamentare e Presidente della Repubblica⁵³. In definitiva, la differenza centrale tra ineleggibilità ed incompatibilità consiste nel fatto che nel primo caso la selezione (elezione, estrazione a sorte) è nulla, nel secondo è valida, ma impone la scelta tra la nuova carica e la precedente⁵⁴.

La riforma qui esposta manterrà inalterate queste disposizioni, compresa quella presente al secondo paragrafo sempre dell'articolo 65 della Costituzione, per la quale «nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere»; dunque, non potranno accedere alla carica di senatore **i cittadini che facciano parte della Camera dei Deputati al momento delle estrazioni a sorte per il Senato**. In particolare, questi ultimi rientreranno tra i **casi di ineleggibilità** e non di incompatibilità. Ciò significa che neppure si presenterà l'eventualità che cittadini che siano Deputati possano essere estratti a sorte al Senato e debbano di conseguenza scegliere quale delle due cariche mantenere. Semplicemente, i cittadini che siano Deputati non rientreranno a far parte delle liste di cittadini dalle quali verranno estratti a sorte i futuri senatori. A questi, si aggiungono **altre quattro categorie di persone** che rientreranno nei **casi di ineleggibilità**:

⁵² R. Amato e A. Verrilli, *op. cit.*, p. 182.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*.

- 1) I cittadini che, al momento delle estrazioni a sorte per il Senato, figurino in liste di movimenti o partiti candidati alle elezioni per la Camera. Al contrario, potranno accedere alla carica di senatore i cittadini che praticino attivismo politico e anche militanza partitica.
- 2) I cittadini che, al momento delle estrazioni a sorte per il Senato, abbiano un qualsiasi incarico politico a qualsiasi livello di amministrazione.
- 3) I cittadini che, al momento delle estrazioni a sorte per il Senato, presentino questioni in sospeso con la giustizia o processi pendenti e non risultino incensurati per quanto riguarda la giustizia penale.
- 4) I cittadini che, al momento delle estrazioni a sorte per il Senato, abbiano già ricoperto la carica di senatore in qualità di sorteggiati (se sorteggiati) o in qualità di autoselezionati (se estratti tra gli autoselezionati). Cerchiamo di chiarire meglio il concetto. La riforma prevede che ciascun cittadino, nell'arco della propria vita, possa ricoprire la carica di senatore al massimo **due volte**:
 - una come **sorteggiato**
 - una come **autoselezionato**.

Questo cosa significa? Che un cittadino che abbia ricoperto la carica di senatore come sorteggiato potrà in futuro ricoprire nuovamente la carica di senatore esclusivamente se si presenterà tra gli autoselezionati e se verrà estratto tra questi. Allo stesso modo, un cittadino che abbia ricoperto la carica di senatore come autoselezionato potrà in futuro ricoprire nuovamente la carica di senatore esclusivamente se verrà sorteggiato e se accetterà (nuovamente) l'incarico.

Ecco un altro punto fondamentale della riforma: **il rifiuto della carica di senatore** è previsto e non comporta **alcuna ripercussione** sul soggetto che lo attua né sull'eventualità che esso possa essere nuovamente estratto a sorte in futuro. Ciò significa che, al momento delle estrazioni a sorte per il Senato, qualunque cittadino sorteggiato o estratto potrà rifiutarsi di assumere la carica di senatore, quindi non accettarla, senza alcuna conseguenza futura. Se un domani quello stesso cittadino venisse nuovamente sorteggiato o estratto, esso potrebbe accettare la carica così come rifiutarla una seconda volta e, potenzialmente, anche un'ennesima volta.

Ma **chi** dovrà occuparsi di **verificare** tutte queste condizioni sopradescritte? Ad oggi, questa funzione è svolta dal Parlamento. L'articolo 66 della Costituzione recita infatti che «ciascuna

Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità». Quello attuale è pertanto un controllo *ex-post*, che si verifica cioè soltanto *dopo* che si sono tenute le elezioni. Vi è tuttavia una differenza cruciale tra una camera selezionata tramite elezione ed una selezionata tramite estrazione a sorte. A differenza delle elezioni, dove non esiste un “filtro” tra la pratica (il voto) e il risultato (la composizione finale della Camera), nel sorteggio questo “filtro” esiste, è inevitabile e consiste negli appositi organismi che devono occuparsi dei meccanismi del sorteggio e dell’autoselezione. Questa riforma, in particolare, prevede che a ricoprire tale ruolo siano dei **comitati regionali** (sul *regionali* torneremo più avanti) ai quali spetterà pertanto anche il compito di verificare i requisiti di ammissibilità alla carica di senatore *prima* che si verifichi la loro estrazione a sorte. L’articolo 66 della Costituzione, tuttavia, non dovrà subire modifiche, poiché ciò che afferma rimarrà valido. Infatti, le verifiche dei cosiddetti *titoli di ammissione* (ovvero i requisiti necessari affinché ogni parlamentare proclamato possa entrare in possesso delle sue funzioni) che verranno effettuate al Senato dalla “Giunta per le elezioni”⁵⁵ non saranno altro che necessarie **verifiche ulteriori** circa le eventualità di ineleggibilità ed incompatibilità dei cittadini estratti a sorte. Verifiche che andranno ad aggiungersi a quelle già compiute dai comitati regionali e che, cosa ancor più rilevante, si configureranno come verifiche *ex-post*, ovvero *successive* al momento dell’ estrazione a sorte e quindi più mirate sui singoli senatori e non sull’intero corpo di cittadini estraibili a sorte. Non solo, ma la “Giunta per le elezioni” del Senato manterrà un ulteriore potere, ovvero quello di vigilare sulla regolarità delle operazioni di sorteggio ed autoselezione portate avanti dai singoli comitati regionali; esattamente così come l’omonima Giunta, alla Camera, vigila sulle regolarità delle operazioni elettorali.

Ovviamente, potranno ed anzi dovranno decadere dalla carica di senatore ed essere sostituiti tutti quei cittadini che commettano reato nell’esercizio delle loro funzioni così come coloro che dimostrino una palese e comprovata incompetenza, irriverenza verso la funzione svolta e l’istituzione, disimpegno o assenza ripetuti e immotivati.

Affrontiamo adesso il nodo cruciale della riforma: **come** avverrà la selezione dei senatori. Un primo elemento dimostra ancora una volta la “fedeltà” di questa riforma alla Costituzione. La selezione dei senatori avverrà infatti su **base regionale**, come recita l’articolo

⁵⁵ Il nome completo è “Giunta per le elezioni e le immunità” ed è l’organo cui spetta il compito di procedere alle verifiche dei titoli di ammissione al Senato. È composta attualmente da 23 senatori e viene nominata dal Presidente del Senato.

57 della nostra Carta fondamentale. Ciò significa che, per la ripartizione dei seggi al Senato, le **circoscrizioni** coincideranno totalmente con il territorio delle **regioni** e, pertanto, il loro numero sarà pari a **venti**.

Ovviamente, le regioni italiane si differenziano per dimensione ma soprattutto per numero di abitanti. Dal momento che questa riforma punta a rendere il Senato una **camera dei cittadini**, sarà condizione necessaria che nell'assegnazione dei seggi per regione venga tenuto in considerazione il **dato demografico**; ovvero, il dato relativo a quanta e quale percentuale della popolazione italiana vive in ciascuna regione. Il criterio adottato da questa riforma per l'assegnazione dei seggi del Senato su base regionale è, pertanto, un **criterio di tipo differenziato**; vale a dire, maggiore è la percentuale di popolazione che vive in una data regione, maggiore sarà il numero di seggi assegnati a tale regione. Anche in questo caso, la riforma rispetta quanto dettato dall'articolo 57 della Costituzione, secondo il quale «la ripartizione dei seggi tra le Regioni [...] si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale».

Tuttavia, per motivi che verranno chiariti poco più avanti, la linea di confine nell'assegnazione dei seggi al Senato non correrà esattamente tra le varie regioni, bensì tra **quattro gruppi** di queste. Infatti, le 20 regioni italiane sono facilmente suddivisibili in 4 gruppi, ciascuno composto da **cinque regioni** prossime tra loro per percentuale di popolazione italiana che vive entro i propri confini. Alle 5 regioni appartenenti ad un medesimo gruppo saranno assegnati **lo stesso numero di seggi al Senato**. In particolare, al gruppo delle regioni più popolate spetteranno **24 senatori per regione**, al secondo gruppo **18**, al terzo **12** e al quarto **6**, per un totale di **300 senatori**. Vediamo adesso, con l'ausilio delle tabelle, la suddivisione delle regioni in gruppi per popolazione⁵⁶ e il rispettivo numero di senatori assegnati.

Regione	Popolazione	Numero di senatori per regione
Lombardia	10 019 166	24
Lazio	5 898 124	
Campania	5 839 084	
Sicilia	5 056 641	
Veneto	4 907 529	

⁵⁶ I dati sulla popolazione sono dati Istat: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1

Regione	Popolazione	Numero di senatori per regione
Emilia Romagna	4 448 841	18
Piemonte	4 392 526	
Puglia	4 063 888	
Toscana	3 742 437	
Calabria	1 965 128	

Regione	Popolazione	Numero di senatori per regione
Sardegna	1 653 135	12
Liguria	1 565 307	
Marche	1 538 055	
Abruzzo	1 322 247	
Friuli-Venezia Giulia	1 217 872	

Regione	Popolazione	Numero di senatori per regione
Trentino-Alto Adige	1 062 860	6
Umbria	888 908	
Basilicata	570 365	
Molise	310 449	
Valle d'Aosta	126 883	

Il motivo della scelta di tale suddivisione non è soltanto, per così dire, di semplicità o comodità. Esso racchiude, infatti, un significato più profondo; ovvero favorire uno **spirito di unità e coesione nazionale tra le varie aree del territorio italiano**, dotando di uno stesso numero di senatori (e, dunque, rendendo pari e perfettamente equiparabili in termini numerici) regioni molto distanti tra loro. Ad esempio, nel primo gruppo Veneto e Sicilia, così come Lombardia e Campania, esprimeranno ciascuna 24 senatori; similmente, nel quarto gruppo l'estremo nord di Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta condividerà il numero di 6 senatori con due regioni del sud come Basilicata e Molise.

Allo stesso tempo, tuttavia, la suddivisione in gruppi di regioni consente il rispetto del dato demografico, cioè il diverso numero di abitanti per regione.

È necessaria, a questo punto, un'importante precisazione. Il fatto che i senatori vengano selezionati su base regionale **non significa** che all'interno del Senato essi rappresentino la propria regione e le istanze del loro territorio. Al contrario, rimarrà valido il principio espresso dall'articolo 67 della Costituzione, per il quale «ogni membro del Parlamento rappresenta la

Nazione». Lo scopo di questa riforma, infatti, non è quello di rendere il Senato una camera delle autonomie territoriali, bensì una camera di comuni cittadini. Il riferimento alle regioni è pertanto di pura utilità, dal momento che esse già suddividono la popolazione italiana in gruppi predefiniti, cui poter far riferimento per semplicità nell'attribuzione dei seggi al Senato.

Definito il numero di senatori per regione, analizziamo adesso quali sono le **ulteriori tre suddivisioni** che subirà tale numero.

La **prima suddivisione** sarà ovviamente quella **tra senatori sorteggiati ed autoselezionati**. L'autoselezione è una pratica che lega alla pura *sorte* un ulteriore elemento: la *candidatura*. Essa non si presenta infatti come un metodo del tutto neutrale al pari del sorteggio, poiché rischia – come già spiegato nel primo capitolo – di non fornire un buon campione rappresentativo della società. Per tale motivo, la riforma prevede che la ripartizione tra senatori sorteggiati ed autoselezionati non sia 50/50, bensì stabilisce che in ciascuna regione il numero di senatori autoselezionati non possa essere superiore a **un terzo** del numero di seggi spettanti alla regione. Questo significa che:

- per le regioni cui spettano 24 senatori, quelli autoselezionati potranno essere al massimo **8**
- per le regioni cui spettano 18 senatori, quelli autoselezionati potranno essere al massimo **6**
- per le regioni cui spettano 12 senatori, quelli autoselezionati potranno essere al massimo **4**
- infine, per le regioni cui spettano 6 senatori, quelli autoselezionati potranno essere al massimo **2**.

La **seconda suddivisione** che subirà il numero di senatori riguarderà invece il criterio **del genere**. Molto semplicemente, i senatori estratti a sorte in ciascuna regione dovranno essere **per metà donne e per metà uomini**.

La **terza ed ultima suddivisione** ha a che fare con il criterio dell'**età**. Al fine di ottenere un campione di cittadini il più rappresentativo possibile della società, la riforma propone di suddividere i cittadini estratti a sorte in **tre sottogruppi di età**. Dal momento che, per accedere alla carica di senatore, è necessaria un'età compresa tra i 25 e gli 85 anni, la suddivisione sarà semplicemente la seguente: **25-44** il primo sottogruppo, **45-64** il secondo, **65-85** il terzo. Questo significa che i senatori espressi da ciascuna regione, sotto il punto di vista dell'età, dovranno essere tripartiti; pertanto avremo

- 8 (con età compresa tra i 25 e 44) + 8 (con età compresa tra i 45 e 64) + 8 (con età compresa tra i 64 e 85) nelle regioni con 24 senatori

- 6 (con età compresa tra i 25 e 44) + 6 (con età compresa tra i 45 e 64) + 6 (con età compresa tra i 64 e 85) nelle regioni con 18 senatori
- 4 (con età compresa tra i 25 e 44) + 4 (con età compresa tra i 45 e 64) + 4 (con età compresa tra i 64 e 85) nelle regioni con 12 senatori
- 2 (con età compresa tra i 25 e 44) + 2 (con età compresa tra i 45 e 64) + 2 (con età compresa tra i 64 e 85) nelle regioni con 6 senatori

Al fine di rendere maggiormente chiaro quanto spiegato sinora, riassumiamo la suddivisione dei senatori con l'ausilio delle tabelle.

Regioni	N° senatori per regione	N° massimo di senatori <u>autoselezionati</u>	Genere		Età		
			Uomo	Donna	25-44	45-64	65-85
Lombardia	24	8	12	12	8	8	8
Lazio							
Campania							
Sicilia							
Veneto							

Regioni	N° senatori per regione	N° massimo di senatori <u>autoselezionati</u>	Genere		Età		
			Uomo	Donna	25-44	45-64	65-85
Emilia Romagna	18	6	9	9	6	6	6
Piemonte							
Puglia							
Toscana							
Calabria							

Regioni	N° senatori per regione	N° massimo di senatori <u>autoselezionati</u>	Genere		Età		
			Uomo	Donna	25-44	45-64	65-85
Sardegna	12	4	6	6	4	4	4
Liguria							
Marche							
Abruzzo							
Friuli-Venezia Giulia							

Regioni	N° senatori per regione	N° massimo di senatori autoselezionati	Genere		Età		
			Uomo	Donna	25-44	45-64	65-85
Trentino-Alto Adige	6	2	3	3	2	2	2
Umbria							
Basilicata							
Molise							
Valle d'Aosta							

Vediamo desso come avverrà, nella **pratica**, la selezione dei senatori.

Innanzitutto, ogni regione dovrà istituire e dotarsi di un **Comitato regionale per la selezione dei senatori tramite sorteggio ed autoselezione**. Semplicemente, esso potrà essere composto da alcuni membri del Consiglio regionale della regione o da volontari (come accade oggi per i seggi elettorali), dal momento che non si tratterà di un organo permanente, ma con una durata di circa tre mesi ogni cinque anni.

Il procedimento dovrà necessariamente svolgersi in **più fasi**. Più precisamente, ne sono state previste tre. Nelle prime due fasi sarà centrale il ruolo dei Comitati regionali, mentre l'ultima fase sarà interamente dedicata ad un'unica attività, che vedremo più avanti. Analizziamo adesso queste fasi.

La prima fase sarà caratterizzata essenzialmente da due attività.

In primo luogo, si terranno le riunioni dei vari Comitati regionali, che inizieranno il loro lavoro di organizzazione delle liste e di verifica degli eventuali casi di ineleggibilità.

Cosa sono le **liste**? Ad oggi, esistono le cosiddette "liste elettorali per gli elettori", che non sono altro che un elenco ordinato e dettagliato di tutti i cittadini con diritto di voto; appunto, gli *elettori*. Tutte le volte che ci rechiamo alle urne, ciascuno di noi deve presentare un documento, poi viene fatto il nostro nome ad alta voce e ci viene detto che possiamo accomodarci in una cabina. Ecco, in quel momento il nostro nome viene spuntato dalla lista elettorale degli elettori, segnando che ci siamo recati a votare. Dal momento che i cittadini che si configurano oggi come elettori del Senato coincidono sostanzialmente con i cittadini che potranno essere estratti

a sorte⁵⁷, il solo sforzo necessario che dovrà essere compiuto sarà quello di trasformare queste liste elettorali di elettori in **liste di sorteggio**. In cosa queste differiranno da quelle attuali? A differenza dei seggi elettorali, che sono migliaia sparsi sul territorio di ciascuna regione, ognuno con la propria lista elettorale, i Comitati regionali saranno, ovviamente, uno per regione e, pertanto, si avrà **una sola lista di sorteggio** per ciascuna regione. Questo significa che i Comitati regionali dovranno dedicare buona parte del primo mese alla raccolta di tutte le attuali liste elettorali sparse sul territorio regionale e all'unione di queste in **un'unica lista di sorteggio regionale**.

Successivamente, sarà anche compito dei Comitati regionali

- verificare la presenza o meno di eventuali casi di ineleggibilità e, nel caso, escluderli dalla lista
- aggiornare, a distanza di cinque anni dalla precedente estrazione, la lista di sorteggio, verificando chi ne entri a far parte per la prima volta e chi ne esca per superamento dell'età massima, per decesso o per cause di ineleggibilità sopraggiunte.

La seconda attività della prima fase consisterà nell'apertura delle **candidature per l'autoselezione**. Tutti i cittadini che vorranno autocandidarsi alla carica di senatore dovranno inviare al Comitato regionale della propria regione una domanda, correlata di lettera di presentazione e di motivazione. Contrariamente a quanto accade, ad esempio, nella ricerca di posti di lavoro, nel caso dell'autocandidatura alla carica di senatore non sarà richiesta la presentazione di un proprio curriculum, bensì di una semplice lettera finalizzata a presentare il candidato e ad illustrare le motivazioni per cui esso ha scelto di autocandidarsi alla carica. Tutte le candidature verranno esaminate e passate al vaglio dai Comitati regionali, che sceglieranno se accettarle o rifiutarle sulla base delle lettere pervenute e dei criteri di ammissibilità validi in generale per tutti i cittadini estraibili a sorte.

Attenzione! Quello dei Comitati regionali sarà esclusivamente un lavoro di **verifica ed eventuale scrematura** delle autocandidature, ma **non spetterà** a questi in nessun modo stabilire quali saranno i cittadini che ricopriranno la carica di senatore in qualità di autoselezionati. Infatti, scaduto il termine ultimo per l'invio delle candidature e terminato il lavoro di verifica su queste da parte dei Comitati regionali, per ciascuna regione verrà reso pubblico un **elenco di cittadini autoselezionati**, dal quale verranno estratti i primi senatori

⁵⁷ Attualmente, sono elettori del Senato tutti i cittadini che abbiano compiuto il *ventinquesimo* anno di età. Allo stesso modo, come già più volte ricordato, potranno essere estratti a sorte alla carica di senatore tutti i cittadini che abbiano compiuto il *ventinquesimo* anno di età.

della regione. Ciascun cittadino escluso dal Comitato regionale a far parte di tale elenco dovrà ricevere una motivazione chiara e in forma scritta che giustifichi le ragioni di tale scelta.

Si passerà a questo punto alla seconda fase. Essa si aprirà con il giorno più atteso ed importante: **il giorno delle estrazioni a sorte per il Senato**. Nello stesso giorno, **simultaneamente in tutte le regioni**, verranno effettuate *prima* le estrazioni dagli elenchi di cittadini autoselezionati e, *successivamente*, i sorteggi tra tutti gli altri cittadini.

Apriamo adesso una breve parentesi su come e con quali strumenti dovranno avvenire nella pratica le estrazioni a sorte. I metodi possibili sono in realtà sostanzialmente due: manuale o elettronico.

Per **estrazione manuale** si intende quella che si verifica quando si ha una persona che, scegliendo a caso, estrae da un'urna fisica un oggetto (generalmente, una sfera) contenente un numero o, come accadrebbe in questo caso, un nome. L'ostacolo di questa pratica potrebbe essere rappresentato dal numero elevato di "sfere" che l'urna dovrebbe contenere, dal momento che tante dovrebbero essere le sfere quanto il numero di cittadini estraibili a sorte in ciascuna regione. Si tratterebbe, pertanto, di *migliaia* se non di *milioni* di sfere. Ne consegue che anche l'urna dovrebbe avere dimensioni notevoli per ospitare un numero così elevato di sfere al suo interno.

Un'**estrazione elettronica** è, al contrario, un tipo di estrazione generata da un computer. Si tratta di una pratica ormai ampiamente in voga, non soltanto nei campi più gettonati come il gioco d'azzardo e lo sport, ma anche – contrariamente a quanto molti sappiano – in settori ben più delicati che hanno a che fare, ad esempio, con la società e la cittadinanza. Il riferimento è, in particolare, agli Stati Uniti d'America. Forse non tutti sono al corrente dell'esistenza della cosiddetta "Lotteria della Green Card"⁵⁸. La Green Card è un visto permanente di soggiorno negli USA che conferisce a chi la possiede il diritto legale di vivere e lavorare permanentemente negli Stati Uniti, oltre al diritto all'assistenza medica e all'istruzione, nonché la possibilità di ottenere in un secondo momento anche la cittadinanza americana. Ebbene, qualsiasi persona nel mondo (purché cittadina di uno dei paesi abilitati; ovvero quasi tutti) può liberamente candidarsi per ottenere una delle Green Card rilasciate ogni anno dal governo statunitense, che vengono emesse tramite

⁵⁸ <http://www.usgreencardoffice.com/it/>

un'estrazione generata da un computer. Se, dunque, negli Stati Uniti – un paese che ancora oggi viene definito da molti “la più grande democrazia del mondo” – è possibile diventare cittadini tramite un'estrazione, perché non dovrebbe essere consentito, in Italia, che dei cittadini ricoprano il ruolo di senatore attraverso lo stesso mezzo? Ovviamente, l'adozione di un simile procedimento richiederebbe che chi se ne occupa, ovvero i Comitati regionali, possieda le conoscenze ed abilità informatiche e gestionali necessarie ad un corretto funzionamento del sistema.

Superfluo specificare che ogni processo di estrazione a sorte da parte dei Comitati regionali - sia esso di tipo manuale o elettronico – dovrebbe avvenire sotto la supervisione del Ministero dell'Interno, che pertanto, nel caso di estrazioni di tipo elettronico, potrà contribuire ad un corretto svolgimento del processo anche attraverso la destinazione di fondi dedicati allo sviluppo delle conoscenze ed abilità informatiche necessarie o con l'invio di personale specializzato che coadiuvi i Comitati regionali nell'impresa.

Torniamo adesso al giorno delle estrazioni a sorte. Per rendere la spiegazione il più chiara possibile, seguirà una **SIMULAZIONE** del processo di estrazione a sorte in una regione cui spettano 12 senatori; ad esempio, la Sardegna.

Com'è stato detto, il primo compito del Comitato regionale sardo dovrà essere quello di estrarre i primi 4 senatori della Sardegna dall'elenco di cittadini autoselezionati. Ipotizziamo che la tabella sottostante lo rappresenti.

Elenco di cittadini autoselezionati della Regione Sardegna							
Anna Bianco	Bruno Marrone	Carlo Blu	Eva Arancio	Fabio Rossi	Gloria Gialli	Marta Neri	Mario Bianchini
Antonio Rosso	Cristina Giallo	Daniela Grigio	Ettore Azzurro	Franca Verdi	Grazia Rosi	Monica Aranci	Noemi Rossini
Beatrice Verde	Claudia Rosa	Davide Nero	Enzo Bianchi	Gianni Marroni	Gina Grigi	Mauro Azzurri	Paolo Verdini

Tenutasi l'estrazione dei 4 autoselezionati, la situazione che si presenterà sarà la seguente.

Elenco di cittadini autoselezionati della Regione Sardegna							
Anna Bianco	Bruno Marrone	Carlo Blu	Eva Arancio	Fabio Rossi	Gloria Gialli	Marta Neri	Mario Bianchini
Antonio Rosso		Daniela Grigio		Franca Verdi	Grazia Rosi		Noemi Rossini
Beatrice Verde	Claudia Rosa	Davide Nero		Gianni Marroni	Gina Grigi	Mauro Azzurri	Paolo Verdini

Cittadini estratti come autoselezionati nella regione Sardegna per ricoprire la carica di senatore
Cristina Giallo
Ettore Azzurro
Enzo Bianchi
Monica Aranci

Soffermiamoci un istante su coloro che fanno parte dell'elenco di cittadini autoselezionati ma che non sono stati estratti per ricoprire la carica di senatore (cioè, i nomi rimasti nella prima tabella). Vi sono alcune precisazioni da fare sul loro conto:

- I) L'elenco di cui essi fanno parte rimarrà valido per **l'intera durata della legislatura** del Senato, poiché è da questo che si attingerà nel caso uno o più d'uno dei cittadini estratti come autoselezionati rifiuti la carica, si ritiri da essa o debba abbandonarla
- II) Non essendo stati estratti tra gli autoselezionati, essi potranno ovviamente essere sorteggiati come qualunque altro cittadino per la legislatura corrente
- III) Se, dopo cinque anni, essi vorranno ricandidarsi come autoselezionati per la legislatura successiva del Senato, dovranno necessariamente ripresentare domanda, poiché ogni candidatura effettuata per una legislatura sarà valida esclusivamente per quella stessa legislatura e non per legislature successive.

Fatte le dovute precisazioni, torniamo ai cittadini estratti come autoselezionati. Innanzitutto, i loro nomi dovranno essere resi pubblici dal Comitato regionale. Di loro, oltre ovviamente al nome, interesserà inoltre sapere anche il genere e l'età. Vediamoli.

Cittadini estratti come autoselezionati nella regione Sardegna per ricoprire la carica di senatore		
Nome	Genere	Età
Cristina Giallo	Donna	70
Ettore Azzurro	Uomo	29
Enzo Bianchi	Uomo	48
Monica Aranci	Donna	57

Per quale motivo sarà importante conoscerne il genere e l'età? Semplicemente, perché ciò servirà a capire, tra i sorteggiati, quanti dovranno essere di un genere piuttosto che di un altro e quanti dovranno appartenere a una categoria di età piuttosto che alle altre due.

Per chiarire il concetto, immaginiamo che, il giorno dell'estrazione a sorte per il Senato, il Comitato regionale della Sardegna (così come di ogni altra regione, seppur in modo differente) si trovi di fronte il seguente schema:

Divisione per <i>genere</i> ed <i>età</i> dei cittadini estratti a sorte nella regione Sardegna per ricoprire la carica di senatore					
Genere					
<i>Uomini</i>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Donne</i>					
1.	2..	3.	4.	5.	6.
Età					
<i>25-44</i>					
1.	2.	3.	4.		
<i>45-64</i>					
1.	2.	3.	4.		
<i>65-85</i>					
1.	2.	3.	4.		

Sulla base dei **dati di genere ed età** dei cittadini estratti tra gli autoselezionati, il Comitato regionale della Sardegna procederà innanzitutto a riempire lo schema appena illustrato. Trattandosi di tre uomini e due donne, dei quali due appartenenti al sottogruppo di età compresa tra 25-44, due al sottogruppo di età compresa tra 45-64 ed una al sottogruppo di età compresa tra 65-85, lo schema si modificherà nel seguente modo:

Divisione per <i>genere</i> ed <i>età</i> dei cittadini estratti a sorte nella regione Sardegna per ricoprire la carica di senatore					
Genere					
<i>Uomini</i>					
1. X	2. X	3.	4.	5.	6.
<i>Donne</i>					
1. X	2.. X	3.	4.	5.	6.
Età					
<i>25-44</i>					
1. X	2.	3.	4.		
<i>45-64</i>					
1. X	2. X	3.	4.		
<i>65-85</i>					
1. X	2.	3.	4.		

Terminata la fase riguardante l'autoselezione, il Comitato regionale passerà alla **fase del sorteggio**. Dei 12 senatori che dovranno provenire dalla Sardegna, al momento si conoscono infatti solo i 4 autoselezionati; mancano pertanto gli 8 da selezionare tramite sorteggio.

Primo sorteggio:

Nome	Genere	Età
Ivano Bianconi	Uomo	64

Ovviamente, ad ogni sorteggio seguirà un aggiornamento dello schema:

Divisione per <i>genere</i> ed <i>età</i> dei cittadini estratti a sorte nella regione Sardegna per ricoprire la carica di senatore					
Genere					
<i>Uomini</i>					
1. X	2. X	3. X	4.	5.	6.
<i>Donne</i>					
1. X	2. X	3.	4.	5.	6.
Età					
<i>25-44</i>					
1. X	2.	3.	4.		
<i>45-64</i>					
1. X	2. X	3. X	4.		
<i>65-85</i>					
1. X	2.	3.	4.		

Nome	Genere	Età
Teresa Rossoni	Donna	49

Divisione per <i>genere</i> ed <i>età</i> dei cittadini estratti a sorte nella regione Sardegna per ricoprire la carica di senatore					
Genere					
<i>Uomini</i>					
1. X	2. X	3. X	4.	5.	6.
<i>Donne</i>					
1. X	2. X	3. X	4.	5.	6.
Età					
<i>25-44</i>					
1. X	2.	3.	4.		
<i>45-64</i>					
1. X	2. X	3. X	4. X		
<i>65-85</i>					
1. X	2.	3.	4.		

Come si può osservare, con l'ultima persona sorteggiata è stato completato il sottogruppo di età compresa tra i 45 e i 64 anni. Questo che cosa significa? Che da ora in poi, durante i sorteggi successivi, qualora venisse sorteggiata una persona (sia essa uomo o donna) con età compresa tra i 45 e i 64 anni, essa non potrà essere accettata e i sorteggi proseguiranno.

E di quella persona che ne sarà? Sarà definitivamente scartata? Nient'affatto. Andrà ad inserirsi in un elenco che denomineremo *Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti* e che fungerà da paniere da cui attingere per eventuali sostituzioni; nel caso, cioè, che qualcuno dei cittadini sorteggiati rifiuti la carica di senatore, si ritiri da essa o debba abbandonarla. Vediamolo con un esempio:

Nome	Genere	Età
Simona Verdone	Donna	56

Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti		
Nome	Genere	Età
Simona Verdone	Donna	56

Immaginiamo adesso, per velocizzare la simulazione, che i sorteggi proseguano. Molto probabilmente capiterà che venga sorteggiato qualche cittadino con età compresa tra 45 e 64 anni; semplicemente, l'*Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti* si allungherà.

Ipotizziamo che, dopo un tot di sorteggi, il Comitato regionale della Sardegna si trovi in questa situazione:

Divisione per genere ed età dei cittadini estratti a sorte nella regione Sardegna per ricoprire la carica di senatore					
Genere					
Uomini					
1. X	2. X	3. X	4. X	5. X	6.
Donne					
1. X	2. X	3. X	4. X	5.	6.
Età					
25-44					
1. X	2. X	3.	4.		
45-64					
1. X	2. X	3. X	4. X		
65-85					
1. X	2. X	3. X	4.		

Poniamo anche il caso che il sorteggio successivo sia, ad esempio, il seguente:

Nome	Genere	Età
Emanuele Giallini	Uomo	37

Ecco che cosa accade:

Divisione per genere ed età dei cittadini estratti a sorte nella regione Sardegna per ricoprire la carica di senatore					
Genere					
<i>Uomini</i>					
1. X	2. X	3. X	4. X	5. X	6. X
<i>Donne</i>					
1. X	2.. X	3. X	4. X	5.	6.
Età					
<i>25-44</i>					
1. X	2. X	3. X	4.		
<i>45-64</i>					
1. X	2. X	3. X	4. X		
<i>65-85</i>					
1. X	2. X	3. X	4.		

Con quest'ultimo sorteggio è **stato completato uno dei due generi; gli uomini**. Questo significa che d'ora in avanti, per i sorteggi successivi, **nessun uomo** (di qualsiasi età esso sia) potrà più essere accettato tra i cittadini sorteggiati e, nel caso in cui vengano sorteggiati degli uomini, essi andranno ad aggiungersi all'*Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti*.

Pertanto, nel caso in cui uno tra i successivi sorteggi sia, ad esempio, il seguente:

Nome	Genere	Età
Paolo Neroni	Uomo	82

L'esito sarà questo:

Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti		
Nome	Genere	Età
Simona Verdone	Donna	56
Marco Azzurrini	Uomo	60
Tamara Bluetto	Donna	52
Costanza Arancini	Donna	48
Paolo Neroni	Uomo	82

Il processo andrà avanti finché non saranno stati sorteggiati tutti e 8 i cittadini che, assieme ai 4 autoselezionati, formeranno l'insieme di cittadini della regione Sardegna selezionati per ricoprire la carica di senatore. In particolare, quindi, il processo non terminerà fino a che lo schema non avrà assunto il seguente aspetto

Divisione per genere ed età dei cittadini estratti a sorte nella regione Sardegna per ricoprire la carica di senatore					
Genere					
<i>Uomini</i>					
1. X	2. X	3. X	4. X	5. X	6. X
<i>Donne</i>					
1. X	2. X	3. X	4. X	5. X	6. X
Età					
<i>25-44</i>					
1. X	2. X	3. X	4. X		
<i>45-64</i>					
1. X	2. X	3. X	4. X		
<i>65-85</i>					
1. X	2. X	3. X	4. X		

Solo a questo punto il processo di selezione dei senatori tramite sorteggio ed autoselezione nella regione Sardegna potrà dirsi (quasi) completato. Infatti, tutti e 12 i senatori che spettano alla regione Sardegna saranno stati estratti a sorte e i loro nomi potranno essere resi pubblici.

Cittadini estratti a sorte nella regione Sardegna per ricoprire la carica di senatore			
Nome	Genere	Sottogruppo di età	Strumento di selezione
Cristina Giallo	Donna	65-85	Autoselezione
Ettore Azzurro	Uomo	25-44	
Enzo Bianchi	Uomo	45-64	
Monica Aranci	Donna	45-64	
Ivano Bianconi	Uomo	45-64	Sorteggio
Teresa Rossoni	Donna	45-64	
Angelo Marroncini	Uomo	65-85	
Claudio Odra	Uomo	65-85	
Emanuele Giallini	Uomo	25-44	
Alessia Cobalto	Donna	25-44	
Sandra Antracite	Donna	65-85	
Elisabetta Turchesini	Donna	25-44	

In realtà, il processo non sarà ancora concluso. Sino ad ora, infatti, niente è stato deciso in via definitiva. Si consideri che la simulazione appena descritta avverrà in un unico giorno, presumibilmente in poche ore. Dovrà trattarsi inoltre di un evento ad ampio impatto mediatico, ovvero seguito dalle emittenti nazionali e, ovviamente, da quelle regionali. Entro un tempo massimo prestabilito (ad esempio, **una settimana**) dall'estrazione a sorte, i cittadini che saranno stati selezionati tramite sorteggio o autoselezione a ricoprire la carica di senatore dovranno comunicare al Comitato regionale la loro **accettazione** o il loro **rifiuto** della carica.

Che cosa accadrà in caso di rifiuto? Innanzitutto, va fatta una distinzione:

- nel caso di rifiuto da parte di un **cittadino estratto tra gli autoselezionati**, come già descritto brevemente in precedenza, il Comitato regionale dovrà procedere ad estrarre un altro cittadino dall'elenco di cittadini autoselezionati (si veda pagina 56)
- nel caso invece di rifiuto da parte di un **cittadino sorteggiato**, spetterà al Comitato regionale selezionare, all'interno dell'*Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti*, il **primo cittadino uguale per criteri** (genere ed età) al cittadino che ha rifiutato la carica.

Vediamo un esempio: immaginiamo che il cittadino sorteggiato Ivano Bianconi rifiuti la carica di senatore.

Cittadini estratti a sorte nella regione Sardegna per ricoprire la carica di senatore			
Nome	Genere	Sottogruppo di età	Strumento di selezione
Cristina Giallo	Donna	65-85	Autoselezione
Ettore Azzurro	Uomo	25-44	
Enzo Bianchi	Uomo	45-64	
Monica Aranci	Donna	45-64	
Ivano Bianconi	Uomo	45-64	Sorteggio
Teresa Rossoni	Donna	45-64	
Angelo Marroncini	Uomo	65-85	
Claudio Odra	Uomo	65-85	
Emanuele Giallini	Uomo	25-44	
Alessia Cobalto	Donna	25-44	
Sandra Antracite	Donna	65-85	
Elisabetta Turchesini	Donna	25-44	

Il Comitato regionale andrà a vedere qual è, all'interno dell'*Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti*, il primo cittadino uomo con età compresa tra i 45 e i 64 anni.

Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti		
Nome	Genere	Età
Simona Verdone	Donna	56
Marco Azzurrini	Uomo	60
Tamara Bluetto	Donna	52
Costanza Arancini	Donna	48
Paolo Neroni	Uomo	82
Matilde Viola	Donna	63
Daniele Lillo	Uomo	25
Mariangela Zaffiro	Donna	79
Alfonso Grigioni	Uomo	46
Alessia Rosini	Donna	84
...

Nel caso in cui Marco Azzurrini accetti la carica di senatore, egli andrà dunque a prendere il posto di Ivano Bianconi. Nell'eventualità invece che anche lo stesso Marco Azzurrini rifiuti la carica, semplicemente il Comitato regionale andrà a vedere quale sarà il secondo cittadino uomo con età compresa tra i 45 e i 64 anni presente nell'*Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti*.

Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti		
Nome	Genere	Età
Simona Verdone	Donna	56
Marco Azzurrini	Uomo	60
Tamara Bluetto	Donna	52
Costanza Arancini	Donna	48
Paolo Neroni	Uomo	82
Matilde Viola	Donna	63
Daniele Lillo	Uomo	25
Mariangela Zaffiro	Donna	79
Alfonso Grigioni	Uomo	46
Alessia Rosini	Donna	84
...

E così via di seguito, finché un cittadino accetterà la carica di senatore.

A questo punto, sono necessarie alcune precisazioni circa l'*Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti*:

- 1) Innanzitutto, dal momento che – come si è visto – potrebbe accadere che più cittadini tra quelli dell'*Elenco* rifiutino la carica nel momento in cui viene proposto loro di assumerla in sostituzione di un loro concittadino sorteggiato, potrebbe essere buona prassi che il Comitato regionale, una volta sorteggiati tutti i senatori (nel caso della Sardegna, 8), esegua **ulteriori sorteggi** al mero scopo di allungare l'*Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti*. Questo, ovviamente, al fine di ottenere un'ampia gamma di cittadini da cui poter attingere nel caso in cui si verificano più rifiuti consequenziali.
- 2) Tale *Elenco*, che verrà reso pubblico non appena terminato, rimarrà valido per **tutto l'arco della legislatura** del Senato, risultando utile nell'eventualità in cui uno o più di uno dei sorteggiati della regione debba essere sostituito.
- 3) Ovviamente, al termine della legislatura, tale elenco cesserà di esistere e tutti quei cittadini che ne avranno fatto parte, senza però esser stati chiamati alla carica di senatore in sostituzione di qualche loro concittadino, sarà come se non ne avessero mai fatto parte.

Vediamo adesso in che modo, secondo quali tappe e con quali tempistiche, dovrà realizzarsi il **processo di accettazione, rifiuto ed eventuale sostituzione** dei cittadini estratti a sorte alla carica di senatore.

Dal momento che una comunicazione diretta e rapida tra il Comitato regionale e i cittadini risulterebbe di difficile realizzazione, potrebbe essere una soluzione percorribile quella di porre come tramite tra i due i **Comuni**. Si andrebbe cioè a definire una comunicazione “triangolare” del tipo: Comitato → Comune → cittadini e cittadini → Comune → Comitato. Ma vediamo più nel dettaglio ciò cosa significherebbe.

- Terminata l'estrazione a sorte dei cittadini alla carica di senatore, ogni Comune di residenza di uno o più cittadini estratti a sorte riceverà (presumibilmente, via e-mail) dal Comitato regionale un **modulo specifico per ciascun cittadino**, dove verrà richiesto al singolo cittadino di accettare o rifiutare la carica per la quale è stato selezionato.
- Entro e non oltre un tempo prestabilito (ad esempio, **una settimana**) dal giorno delle estrazioni a sorte, ogni cittadino estratto a sorte dovrà recarsi **di persona**, presentando un valido documento d'identità, al proprio Comune e specificare la propria intenzione circa l'accettazione o il rifiuto della carica sul modulo personale riportante le sue generalità. Una mancata risposta da parte di un cittadino, ovvero non recarsi al proprio Comune per accettare o rifiutare la carica, equivarrebbe ad un **rifiuto** della stessa. Tuttavia, i cittadini estratti a sorte saranno esortati a prendere una decisione e a comunicarla tempestivamente, così che, in caso di rifiuto, il processo di sostituzione possa realizzarsi nel minor tempo possibile.
- Nel caso in cui il cittadino accetti la carica: il Comune rinverrà il modulo in cui si esplicita l'accettazione al Comitato regionale, che lo invierà al Senato.
- Nel caso in cui il cittadino rifiuti la carica: il Comune rinverrà il modulo in cui si esplicita il rifiuto al Comitato regionale, che lo archiverà. A quel punto, il Comitato regionale procederà ad un'estrazione o ad un sorteggio per sostituire il cittadino che ha rifiutato la carica. L'esito dell'estrazione o del sorteggio verrà tempestivamente riportato dai media e, soprattutto, il Comitato regionale produrrà ed invierà al Comune di residenza del cittadino estratto a sorte per la sostituzione un modulo a lui diretto. Quest'ultimo, per recarsi al suo Comune a comunicare la propria scelta, dovrà avere un tempo prestabilito inferiore a una settimana (ad esempio, un **massimo di tre giorni**). Perché tre giorni e non una settimana, come nel caso precedente? Semplicemente, perché i cittadini facenti parte sia dell'*Elenco di cittadini autoselezionati ma non estratti*

che dell'*Elenco dei sorteggiati con criteri esauriti*, grazie ai media, saranno messi da subito (cioè dal giorno stesso delle estrazioni a sorte) al corrente di poter essere **potenzialmente** chiamati a sostituire un loro concittadino qualora questo rifiuti la carica e, pertanto, avranno tutto il tempo necessario per poter prendere una decisione nel caso si verifichi tale eventualità. Una volta verificatasi, tre giorni saranno più che sufficienti per comunicare la loro scelta definitiva.

- Così di seguito finché al Comitato regionale non saranno pervenute tante accettazioni quanto il numero di senatori che spettano alla regione. Tutti i moduli in cui viene esplicitata l'accettazione da parte dei cittadini dovranno essere inviati dal Comitato regionale al Senato.

Terminerà qui il lavoro di ogni singolo Comitato regionale.

Il tempo rimanente prima della terza ed ultima fase verrà lasciato a disposizione dei singoli cittadini che hanno accettato di ricoprire la carica di senatore per organizzare la propria vita ed il loro lavoro in vista dei successivi anni di legislatura. Sotto un punto di vista lavorativo, ad esempio, i dipendenti pubblici e privati avranno il tempo per raggiungere un accordo con i propri datori di lavoro, che dovranno trovare un sostituto per ogni dipendente che lascerà momentaneamente il posto di lavoro. Così come, parimenti, un imprenditore o un libero professionista potranno organizzare i propri affari e la propria attività per non lasciare niente al caso o uno studente la propria carriera universitaria. Ma di verrà trattato più approfonditamente nel prossimo paragrafo.

Infine, la terza ed ultima fase prima dell'entrata in carica del Senato – entro la quale dovranno necessariamente già essere definiti i nomi di tutti i futuri 300 senatori – sarà dedicata ad alcuni **corsi di preparazione** all'attività di senatore per i cittadini selezionati. Essi dovranno acquisire alcune competenze tecniche e procedurali e verrà spiegato loro come funziona l'istituzione del Senato, nonché quale sarà il loro compito e come si svolgerà il loro lavoro da senatori durante gli anni di legislatura che seguiranno.

Retribuzioni dei senatori e rapporti con la professione svolta da questi

Affrontiamo innanzitutto una delle questioni più delicate; quella economica.

Com'è noto, attualmente tutti i parlamentari (seppur con le dovute distinzioni tra senatori e deputati) ricevono uno **stipendio mensile** che la Costituzione all'articolo 69⁵⁹ definisce con la parola *indennità*, comprendente anche un rimborso spese di segreteria e di rappresentanza; dunque, potremmo dire, un rimborso per attività reali (le spese di segreteria) ed uno simbolico per l'onere della carica assunta (rimborso di rappresentanza). Oltre a questo stipendio, i parlamentari godono anche di una **diaria** a titolo di rimborso spese mensile per il soggiorno a Roma, di un rimborso per spese di mandato e di una cifra (mensile per i senatori, trimestrale per i deputati) come rimborsi telefonici e di trasporto. Recentemente, il senatore Vannino Chiti è tornato a proporre una riforma degli stipendi parlamentari già ipotizzata qualche anno fa. Sostanzialmente, essa ridurrebbe lo stipendio di ogni parlamentare a **due soli voci**; un'**indennità omnicomprensiva** di tutte le spese e una **diaria** per le spese di alloggio nella capitale, che – intelligentemente – ammonterebbe a due cifre differenti a seconda che il parlamentare in questione risieda a Roma oppure no. Ogni altro tipo di rimborso spese generale verrebbe dunque eliminato. Questa dovrebbe essere l'impalcatura generale per la determinazione delle retribuzioni dei nuovi senatori estratti a sorte.

Scendendo nel dettaglio e andando a vedere come hanno affrontato questa delicata tematica le pregresse esperienze di creazione di un'Assemblea di cittadini, si nota come molte di esse ipotizzino che il compenso da riconoscere ai membri di tale Assemblea debba essere esattamente lo stesso di quello riconosciuto agli altri parlamentari o, ad esempio, pari al doppio dello stipendio medio di un impiegato nel settore pubblico. In entrambi i casi, si tratterebbe di un'unica cifra uguale per tutti i membri dell'Assemblea di cittadini, indipendente dalla loro condizione socio-economica e professionale.

Questa riforma, tuttavia, vorrebbe compiere un ulteriore passo in avanti rispetto a questo approccio. Per prima cosa, dovremmo porci una domanda: cosa distinguerà in modo rilevante i futuri senatori estratti a sorte dai parlamentari attuali? Il fatto che, per i primi, la carica di senatore figurerà esclusivamente come un **servizio** e in nessun modo come un mestiere o una professione. Non a caso – come è stato già specificato – ogni cittadino potrà ricoprire la carica di senatore non più di due volte nella propria vita, effettuando dunque due legislature, per un

⁵⁹ Articolo 69 della Costituzione: «I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge». Alle disposizioni contenute in questo articolo è stata data attuazione con la legge numero 1261 del 31 ottobre 1965.

massimo, pertanto, di otto/dieci anni (a seconda che la durata di una legislatura del Senato venga fissata a quattro o cinque anni). Ciò, oltre a rendere impossibile una “istituzionalizzazione” della carica di senatore per qualunque cittadino, avrà inevitabilmente delle ricadute sulla questione delle retribuzioni; poiché la maggior parte dei cittadini che saranno estratti a sorte alla carica di senatore presenteranno già un **loro reddito**, che dovrà essere mantenuto e garantito dallo Stato durante l’arco della legislatura (!). A questo dovrà ovviamente aggiungersi una diaria ed **una cifra** che racchiuda sia un rimborso spese generale (segreteria, trasporti, telefono) sia un rimborso di rappresentanza. Per quei cittadini selezionati senatori che figureranno invece privi di un proprio reddito, la retribuzione complessiva dovrà tener conto di tale condizione.

Per la determinazione di ogni sorta di retribuzione/compenso destinata ai nuovi senatori, dovranno essere necessariamente tenuti in considerazione alcuni principi, per così dire, di “buon senso”. Vediamoli:

- I) **Giusto compenso**: assumere la carica di senatore significherà assumersi un notevole carico di responsabilità verso lo Stato e verso i propri concittadini, un impegno delicato che richiederà serietà, dedizione e disponibilità e al quale, pertanto, sarà giusto ed opportuno riconoscere un alto compenso.
- II) **Equità**: ma quanto dovrà essere *alto* questo compenso? Il criterio di riferimento non potrà che essere la sensibilità comune; dovrà pertanto essere un compenso alto, ma non tanto alto da urtare la sensibilità della società e da essere ritenuto ingiusto, come purtroppo accade invece oggi. In sintesi, dovrà trattarsi di un compenso equo e proporzionato sia all’attività per cui viene concesso sia alle contingenze storiche ed economiche della società e alle conseguenti percezioni di quest’ultima.
- III) **Progressività**: rimanendo nel campo dell’equità, minore sarà il reddito del cittadino divenuto senatore (che lo Stato dovrà continuare a riconoscergli) maggiore sarà il compenso che egli riceverà. Ne consegue che ad ottenere il compenso più alto saranno quei cittadini selezionati senatori che figureranno privi di un proprio reddito.

Viene riassunta di seguito quella che potrebbe apparire come una buona **suddivisione dei compensi per categorie di reddito**. Le cifre che vengono riportate sono tutte **cifre mensili e nette**, ovvero al netto della tassazione. Di questa parleremo subito dopo.

Categorie di reddito mensile	Rimborso unico netto	Diaria	Compenso totale netto
Reddito assente			
- residenti fuori Roma	3000 €	500 €	3500 €
- residenti a Roma	3000 €	250 €	3250 €
Reddito < 1000 €			
- residenti fuori Roma	2500 €	500 €	3000 €
- residenti a Roma	2500 €	250 €	2750 €
1000 € ≤ Reddito < 3000 €			
- residenti fuori Roma	2000 €	500 €	2500 €
- residenti a Roma	2000 €	250 €	2250 €
3000 € ≤ Reddito < 5000 €			
- residenti fuori Roma	1500 €	500 €	2000 €
- residenti a Roma	1500 €	250 €	1750 €
5000 € ≤ Reddito < 10.000 €			
- residenti fuori Roma	1000 €	500 €	1500 €
- residenti a Roma	1000 €	250 €	1250 €
Reddito ≥ 10.000 €			
- residenti fuori Roma	500 €	500 €	1000 €
- residenti a Roma	500 €	250 €	750 €

Alcune considerazioni.

Come si nota, la **diaria** assumerebbe due soli valori differenti per tutti i casi: 250€ per i cittadini residenti nella capitale e 500€ per quelli residenti al di fuori di Roma. È inoltre importante fare due ulteriori precisazioni circa la diaria:

- Innanzitutto, nonostante il nome, con questo termine ci si riferisce sempre e comunque ad un **importo mensile**. Se si divide la cifra pattuita per il numero di giorni presenti in un mese, si ottiene quanto viene corrisposto giornalmente al singolo senatore per soggiornare e spostarsi nella capitale. Ad esempio, prendendo a riferimento un mese di 31 giorni, un senatore residente a Roma riceverebbe 8€ giornalieri ($250 \div 31$), mentre un senatore residente al di fuori della capitale ne riceverebbe esattamente il doppio, 16€ ($500 \div 31$). Ovviamente, è da considerare il fatto che, attualmente, il Senato lavori circa tre giorni a settimana, sommando i lavori in aula e quelli in commissione.
- La diaria si configura come una **cifra esentasse**, ovvero esente da tassazione.

Ciò, come detto, non varrà invece per il **rimborso unico**, che sarà oggetto di tassazione.

Se si dà uno sguardo alla situazione attuale, notiamo che tutti i senatori ricevono un rimborso mensile lordo di 11.555€, che al netto della tassazione diventa di 5.304,89€. Volendo mantenere inalterato questo rapporto, con un semplice calcolo proporzionale possiamo derivare quale

sarebbe il rimborso mensile lordo dei futuri senatori per ciascuna categoria di reddito. Vediamoli:

Proporzioni → (11.555 : rimborso unico lordo = 5304,89 : rimborso unico netto)		
Categorie di reddito mensile	Rimborso unico lordo	Rimborso unico netto
Reddito assente	6534,58 €	3000 €
Reddito < 1000 €	5445,45 €	2500 €
1000 € ≤ Reddito < 3000 €	4356,36 €	2000 €
3000 € ≤ Reddito < 5000 €	3267,27 €	1500 €
5000 € ≤ Reddito < 10.000 €	2178,17 €	1000 €
Reddito ≥ 10.000 €	1089,09 €	500 €

A questo punto una domanda potrebbe sorgere spontanea: in che modo verrà deciso a quale categoria di reddito appartiene ogni singolo cittadino estratto a sorte alla carica di senatore? La risposta esiste già, ed è la legge numero 441 del 5 luglio 1982; la quale, al fine di rendere più trasparente la situazione economica dei parlamentari, impone loro l'obbligo di presentare – entro tre mesi dalla proclamazione – una dichiarazione attestante la situazione patrimoniale, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Dopo aver affrontato la questione economica, analizziamo adesso un'altra faccenda altrettanto importante, ovvero quella del rapporto che i cittadini estratti a sorte alla carica di senatore intratterranno con la loro **professione** durante la durata della carica.

Innanzitutto, se suddividessimo i cittadini selezionabili alla carica di senatore secondo un **criterio “occupazionale”**, otterremmo due macro-categorie, a loro volta suddivise in sottocategorie:

- cittadini privi di occupazione
 - disoccupati
 - studenti
 - pensionati
- cittadini con occupazione
 - dipendenti pubblici
 - dipendenti privati
 - imprenditori e liberi professionisti

Riguardo gli studenti, sarà necessario consentire a questi di poter sospendere i loro studi senza alcun tipo di penalizzazione.

Ci concentreremo adesso sulla macro-categoria dei cittadini con occupazione.

Dipendenti pubblici

Questo si presenta senz'altro come il caso più semplice. I soggetti in causa sono tre, dei quali però lo Stato ne rappresenta due; da un lato in veste di datore di lavoro, dall'altro di istituzione che recluta cittadini. Pertanto, lo Stato dovrà garantire al singolo cittadino la salvaguardia del proprio posto di lavoro, affinché, cessata la carica, esso possa ritornare ad occuparlo. Se l'ente statale in cui è impiegato il cittadino estratto a sorte ne avrà necessità, lo Stato potrà certamente assumere qualcuno che lo sostituisca durante i cinque anni di legislatura; nella consapevolezza di quest'ultimo che, terminati i cinque anni, dovrà lasciare il posto per il rientro di chi lo occupava precedentemente. Sempre a carico dello Stato dovranno essere tutti i necessari corsi di aggiornamento e perfezionamento ai quali il cittadino, durante i cinque anni di legislatura, sarà tenuto a partecipare per rimanere al passo con l'avanzamento e lo sviluppo tecnologico ed organizzativo dell'ente presso cui era occupato.

Dipendenti privati

Qui la faccenda si fa più complicata. I soggetti coinvolti, infatti, sono sempre tre, ma tutti differenti; il cittadino, lo Stato e l'azienda o ente privato. Con la sua scelta di "chiamare a sé" cittadini impiegati in aziende ed enti privati, lo Stato rischierebbe di gravare sulla singola azienda, privando questa di una sua forza lavoro e garantendo anche al cittadino di poter tornare ad occupare il proprio posto di lavoro dopo cinque anni; tempo nel quale, probabilmente, l'azienda sarà stata soggetta a cambiamenti e salti di efficienza. Andrà pertanto trovato un equilibrio che consenta di non penalizzare né il singolo cittadino estratto a sorte né l'azienda presso cui è impiegato.

Una prima soluzione al problema sarà rappresentata dal tempo lasciato a disposizione dei singoli cittadini estratti a sorte, in prima istanza per poter decidere se accettare o rifiutare la carica, secondariamente per riuscire ad organizzare la propria vita ed il proprio lavoro in vista dei cinque anni di legislatura. In quell'arco di tempo (che nella simulazione riportata nel paragrafo precedente è stato approssimato a circa un mese e mezzo) il cittadino selezionato avrà il tempo sufficiente per comunicare la scelta all'azienda e per trovare un accordo con questa

per il suo reintegro a fine mandato, e l'azienda disporrà del tempo necessario ad avviare pratiche di reclutamento di nuovo personale con pari specializzazione a quello uscente. Inoltre, così come descritto nel caso dei dipendenti pubblici, sarà lo Stato a farsi carico dei corsi di aggiornamento e perfezionamento del cittadino durante i cinque anni di legislatura.

Pertanto, Stato e azienda si fornirebbero garanzie reciproche. All'azienda, lo Stato garantirebbe l'impegno, durante la legislatura, a remunerare il cittadino con lo stesso stipendio che l'azienda gli ha sino a quel momento riconosciuto (cifra lorda e netta) e, soprattutto, a dotarlo degli strumenti necessari per mantenersi aggiornato ai progressi della mansione ricoperta. Parallelamente, l'azienda fornirebbe allo Stato (e al cittadino) la garanzia di reinserire nel proprio organico il dipendente dopo i cinque anni di legislatura.

Imprenditori e liberi professionisti

Eccoci di fronte al caso più difficile. I soggetti in causa sono ancora tre, ma questa volta è il singolo cittadino a ricoprire due ruoli; il datore di lavoro (di se stesso) e la persona estratta a sorte alla carica di senatore. Ammesso e non concesso che alcune categorie professionali appartenenti a questo terzo gruppo occupazionale debbano per forza rinunciare al loro impiego per ricoprire la carica di senatore e svolgerla dignitosamente, il problema centrale, in questo terzo caso, è piuttosto intuibile: non c'è niente che lo Stato possa fare per assicurare al singolo cittadino imprenditore o libero professionista che, durante la durata della carica, la sua attività proseguirà e si manterrà uguale a come si presenta al momento dell'estrazione a sorte. Pertanto, l'unico modo in cui lo Stato potrà venire incontro al cittadino sarà quello di fornirgli il tempo necessario per organizzare i propri affari e la propria attività e non lasciare niente al caso; cosa che, tuttavia, come già più volte ribadito, verrà concessa a tutti i cittadini estratti a sorte indipendentemente dalla loro professione. Data l'ampiezza della categoria e, dunque, l'importanza di una sua rappresentanza all'interno del Senato, sarà assolutamente necessario che lo Stato riesca a ricorrere a soluzioni per evitare che i cittadini appartenenti a questa categoria occupazionale si rifiutino di assumere la carica alla quale potrebbero essere estratti a sorte.

Una garanzia su tutte dovrà essere senz'altro quella economica, sulla quale, tuttavia, si presenta un interrogativo assente nei casi delle altre categorie professionali. Com'è noto, infatti, per imprenditori e liberi professionisti la quota mensile di stipendio non è fissa, ma variabile. Dunque, come potrà lo Stato remunerarli di una cifra mensile durante gli anni della legislatura? La risposta, ancora una volta, è la legge numero 441 del 5 luglio 1982. Dal momento che questa

impone ai parlamentari di presentare – entro tre mesi dalla proclamazione – copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, sarà dalla suddivisione mensile di quest’ultima che si otterrà la cifra che lo Stato dovrà riconoscere come stipendio mensile ai cittadini imprenditori e liberi professionisti durante l’arco della legislatura.

CONCLUSIONI

Come fare per realizzare tutto questo e quale sia la strada, il modo, per attuare una simile riforma rimangono attualmente degli interrogativi.

Come è stato sostenuto sin dall'inizio, non si tratterebbe di una riforma qualsiasi, bensì di una vera e propria *rivoluzione*. Una rivoluzione del nostro modo di intendere, vivere e percepire lo Stato, le istituzioni, la Repubblica, la democrazia, la politica, la società... Una riforma, in sintesi, indispensabile per il futuro.

Un primo passo per la realizzazione di questa riforma dovrà essere senz'altro la sua *diffusione*, il racconto dell'idea e del progetto che la caratterizzano e, ovviamente, la sua *accettazione*. Un'accettazione, come avviene in democrazia, basata sulla conoscenza e sulla comprensione, sull'approfondimento, sulla coscienza e sulla convinzione e mai sulla coercizione. Quando la società e i cittadini avranno compreso la portata rivoluzionaria di questa riforma, quando essi avranno superato il legittimo timore di dover mettere in discussione un sistema percepito e pensato sino ad oggi come perfetto ed immutabile, allora la Rivoluzione Italiana potrà avere attuazione. Con nessun altro mezzo se non il dialogo, l'esposizione del progetto, il confronto, il dibattito e l'impegno comune potrà essere raggiunto un simile obiettivo. Proprio a questi fini è nata l'*Organizzazione per la Democrazia Rappresentativa Aleatoria* (ODERAL); per promuovere in Italia lo studio della pratica del sorteggio e della sua possibile applicazione nel nostro sistema democratico.

Un'altra cosa è altrettanto certa; non potrà **mai** configurarsi come ipotesi percorribile quella di costituire un *partito politico* finalizzato a realizzare una simile riforma. I partiti politici si candidano alle elezioni per *governare* un paese, non per riformarne l'architettura istituzionale. Anche perché, così come dovrebbe accadere per qualsiasi tipo di riforma dei principi fondanti la democrazia di uno Stato, anche in questo caso sarebbe indispensabile che la Rivoluzione arrivasse a configurarsi come un progetto accettato, fatto proprio e promosso **in modo trasversale** da tutte o dalla gran parte delle forze politiche e partitiche, oltre che sociali.

Vari potranno inoltre essere i metodi e processi di attuazione di questa riforma. Uno tra tutti – già promosso da altre esperienze di creazione di un'Assemblea di cittadini – è che, partendo dalla proposta avanzata dal progetto denominato *Rivoluzione Italiana*, si crei un organo, una costituente composta per metà da cittadini estratti a sorte e per metà da parlamentari scelti, che discuta, si confronti, proponga modifiche al progetto, deliberi su di esso e giunga infine ad un

testo di comune accordo da sottoporre, eventualmente, all'approvazione del Parlamento e di un referendum popolare.

Siamo di fronte ad una crisi senza precedenza delle nostre democrazie occidentali. Una crisi caratterizzata dal male peggiore che possa toccare un sistema democratico: l'**indifferenza dei cittadini**, la loro apatia e totale mancanza di fiducia non in questo o quel partito, ma nell'intero sistema. Due guerre mondiali, una dittatura, una guerra civile e migliaia di morti sono stati necessarie affinché l'Italia, come molti altri paesi in Europa e nel mondo, potessero conoscere la democrazia. Democrazia è sinonimo di coinvolgimento e partecipazione; in questo si distingue dalle altre forme di stato. E invece, col passare degli anni, cittadini e politica si sono progressivamente allontanati. I primi hanno compiuto e tutt'ora compiono l'errore di pensare di poter demandare la gestione della loro vita, dei loro interessi (in una parola, della politica) interamente a terzi, a loro "rappresentanti"; una scelta tanto ingenua quanto semplice. Da parte sua, la politica (intesa come insieme di persone ed istituzioni che se ne occupano in modo esclusivo) ha tratto forza e giovamento da tale situazione, diffondendo nella società la convinzione che la politica rappresenti qualcosa di troppo delicato e importante per le persone comuni. Ma a lungo andare questo si è configurato ovviamente come un sistema malato, generatore di insoddisfazione.

La politica è certo un'attività nobile, che necessita di studio e competenza, ma non dobbiamo mai dimenticarci del fatto che occuparsi di politica significhi occuparsi della gestione della vita reale; pertanto, sotto questo aspetto, la politica ha bisogno del contributo di **tutti**. Tuttavia, condizione necessaria affinché questa possa definirsi un'ipotesi percorribile è che chiunque, qualsiasi posizione ricopra nella società, riceva gli strumenti per poter contribuire in tal senso all'interesse generale. Con riferimento più nello specifico alla riforma qui proposta, sarebbe ad esempio indispensabile che la sua approvazione ed implementazione venisse accompagnata se non preceduta da una **riforma dell'istruzione** che introduca nella scuola dell'obbligo un insegnamento propedeutico all'occasione che, in futuro, ciascuno studente o studentessa potrebbe avere di ricoprire la carica di rappresentante dei propri concittadini e, quindi, di servire il proprio Stato e l'interesse generale. Solo in questo modo le future coscienze individuali maturerebbero un senso di responsabilità e benevolenza nei confronti di un'attività come la politica, che non dovrà più configurarsi come qualcosa *per pochi* ma qualcosa *di tutti*. È questa la vera rivoluzione; comprendere che è impossibile che la politica prescindano totalmente dal coinvolgimento dell'assoluta maggioranza della società, così come è impraticabile che tutti

partecipino attivamente alla gestione della cosa pubblica, ma che è altresì possibile ed indispensabile che tutti possano parteciparvi *in potenza*. Ovvero, che siano posti nelle condizioni di poter partecipare alla vita politica tramite una previa ed adeguata istruzione che contempra l'educazione civica e i fondamenti del diritto pubblico, costituzionale e parlamentare, nonché un meccanismo istituzionale che lo consenta, ovvero il sorteggio. Dopotutto anche Gramsci sosteneva che «occorre [...] creare un unico tipo di scuola preparatoria (elementare-media) che conduca il giovane fino alla soglia della scelta professionale, formandolo come uomo capace di pensare, di studiare, di dirigere o di controllare chi dirige». E concludeva «la tendenza democratica interna alla scuola non può solo significare che un manovale diventi operaio qualificato, ma che ogni “cittadino” può diventare “governante” e che la società lo pone nelle condizioni di poterlo diventare»⁶⁰.

Su quest'ultimo punto è opportuno fare chiarezza. Con questa riforma non si sta parlando né di *democrazia dal basso* – un'espressione piuttosto spregevole, poiché presuppone che vi siano un *basso* e un *alto* – né di *democrazia diretta*. Infatti, come dice il nome stesso, la **democrazia rappresentativa aleatoria** è a tutti gli effetti una **forma di governo indiretta**! Questa differisce dalla *democrazia rappresentativa elettiva* per l'**assenza di mandato**. O meglio, per l'assenza di mandato da parte dei cittadini; che è invece ciò che si ottiene attraverso il voto. In Italia, in realtà, il mandato dei parlamentari ha natura non imperativa; aspetto sancito dalla Costituzione all'articolo 67, secondo il quale «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Ciò significa che, una volta eletto, ciascun parlamentare può agire in assoluta libertà, senza vincoli di “fedeltà” verso i propri elettori, il programma e il partito. Tuttavia, i meccanismi del gioco politico fanno sì che, attualmente, ciascun parlamentare non sia realmente e totalmente libero di esprimersi e votare secondo coscienza propria, dovendo sottostare a logiche di partito piuttosto che a convenienze politiche ed elettorali. Al contrario, in un'aula parlamentare (nel nostro caso, il Senato) composta tramite estrazione a sorte, questo elemento non sussisterebbe più. Ciascun senatore potrà davvero votare secondo coscienza personale poiché egli ricoprirà tale carica esclusivamente in quanto cittadino; ovvero, in quanto rappresentate di se stesso e della propria comunità nazionale. L'unico mandato sarà quello proveniente non dai suoi concittadini ma dallo Stato, che lo avrà designato alla carica di senatore tramite il meccanismo della sorte. Ne consegue, pertanto, che qualsiasi votazione verrà espressa dal Senato sorteggiato mostrerà quale sarà la scelta

⁶⁰ Quaderni dal Carcere, 4 [XIII], 55.

maggiormente condivisa coscienziosamente da *quella composizione* del Senato stesso. Ciò significa, ovviamente, che se al posto di 300 cittadini ve ne fossero altri 300, la stessa votazione potrebbe assumere un esito diverso. In questo senso il nuovo Senato, con questa riforma, continuerebbe a configurarsi come un'istituzione di democrazia rappresentativa. Perché, cioè, rappresenterebbe la comunità dei cittadini. A distinguerlo dalla Camera dei deputati sarebbe soltanto il **tipo di rappresentatività**, che non apparirebbe come *mediato* da partiti o schieramenti ideologici, ma come **diretto**: «io, cittadino estratto a sorte alla carica di senatore, rappresento te, cittadino, in quanto cittadino al tuo pari».

Ciononostante, uscendo dai confini di questa riforma, non sarebbe da escludere o sottovalutare l'introduzione di spazi e pratiche di **democrazia diretta** nel nostro ordinamento. Potrebbe trattarsi di periodiche e stabilite votazioni dirette dei cittadini sulle maggiori decisioni del governo e su materie fondamentali come i vincoli internazionali e le tasse, così come accade ad esempio nella vicina Svizzera. Per quest'ultimo punto, andrebbe sostanzialmente modificato il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, secondo il quale «non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali». Parimenti, come consiglia Alessio Mannino nel suo libro *“Contro la Costituzione”*, anche l'iniziativa legislativa popolare dovrebbe godere del diritto di veder discusse le proprie proposte obbligatoriamente. Per far ciò, come sostiene Mannino, sarebbe sufficiente aggiungere poche parole all'ultima frase dell'articolo 71 della Costituzione: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli **che il Parlamento dovrà esaminare e votare**».

L'accusa principale a questa riforma sarà quella di voler privare un sistema democratico del suo elemento distintivo: le elezioni. È vero, il voto è una delle maggiori conquiste delle democrazie libere e moderne; è protetto dalla nostra Costituzione come un diritto inviolabile ed un dovere civico. E, attenzione, tale dovrà rimanere! Purtroppo, però, il numero di quanti non si recano alle urne è in crescita continua ovunque ormai da decenni. Cala l'affluenza, cresce l'astensionismo e si ingrossano le fila del cosiddetto “partito del non voto”. La tendenza diffusa e generale è quella di incolpare i partiti e le forze politiche, che avrebbero perso la loro capacità attrattiva verso la società civile a causa degli errori commessi negli anni, dimostrando incapacità nel gestire crisi e delicate situazioni, venendo spesso travolti da scandali di ogni sorta, arroccandosi in posizioni di percepita “superiorità” o quantomeno di forte distacco rispetto al resto della società. Tutte motivazioni valide. Ma se il problema fosse più profondo?

Se la crisi delle nostre democrazie non potesse essere superata soltanto “aggiustando” ciò che non va come dovrebbe, ma recuperando l’essenza del concetto stesso di democrazia? Se così fosse, non sarebbero sufficienti singole leggi e nemmeno riforme *al* sistema, bensì riforme *del* sistema. Cioè, **una riforma endemica**, che sia in grado di ridisegnare le istituzioni democratiche dalla base, adeguandole alle esigenze dei nostri tempi. Una riforma, in sintesi, come quella qui proposta.

Una cosa è comunque certa; è arrivato il momento di rimetterci in gioco. Non possiamo più accontentarci di apporre una *x* su un simbolo ogni cinque anni, ma dobbiamo avere il coraggio di **ripensare i nostri sistemi democratici dalle fondamenta**.

Per una Democrazia di tutti, per tutti, da tutti!

Samuele Nannoni



APPENDICE

Come la Riforma modificherebbe la Costituzione

L'attuazione della riforma qui esposta, denominata "Rivoluzione Italiana", comporterebbe ovviamente delle modifiche alla nostra Carta fondamentale. Dei 139 articoli che la compongono, 15 sarebbero quelli oggetto di revisione. Con l'ausilio di una tabella di confronto, vediamo quali sono questi articoli e come si modificherebbero.

Legenda: Appariranno

in rosso le parti della versione attuale dell'articolo che verrebbero **eliminate** nella versione revisionata dell'articolo

sottolineate le parti della versione attuale dell'articolo che verrebbero modificate nella versione revisionata dell'articolo

in grassetto le parti di **nuova formulazione** nella versione revisionata dell'articolo

Testo dell'articolo come si presenta oggi	Testo dell'articolo come si presenterebbe con la riforma
Articolo 48	
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione <u>delle Camere</u> , alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati , alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Articolo 51	
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche <u>elettive</u> in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche <u>elettive</u> , parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche <u>elettive</u> ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.	Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche rappresentative in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche pubbliche rappresentative , parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche rappresentative ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Articolo 56	
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di <u>seicentotrenta</u> , <u>dodici</u> dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, sette dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento novantatré e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>
Articolo 57	
<p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p> <p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>Il Senato della Repubblica si compone di cittadini selezionati su base regionale tramite sorteggio ed autoselezione.</p> <p>Il numero dei senatori è di trecento.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p>Alle quattro Regioni maggiormente popolate spetta ciascuna un numero di senatori pari a ventiquattro; diciotto alle quattro Regioni che seguono in ordine di popolazione, dodici alle successive quattro Regioni e sei alle ultime quattro Regioni.</p>
Articolo 58	
<p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p> <p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.</p>	<p>Sono selezionabili alla carica di a senatore tramite sorteggio ed autoselezione i cittadini con un'età compresa tra i venticinque e gli ottantacinque anni.</p>
Articolo 59	
<p>E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>	Abrogato
Articolo 60	
<p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.</p> <p>La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>	<p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica durano in carica cinque anni.</p> <p>La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>
Articolo 61	
<p><u>Le elezioni</u> delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.</p> <p>Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.</p>	<p>La formazione delle nuove Camere ha luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni della Camera dei deputati e dalle estrazioni a sorte del Senato della Repubblica.</p> <p>Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.</p>
Articolo 64	
<p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p> <p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p> <p>I membri del Governo, anche se non fanno parte <u>delle Camere</u>, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>	<p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p> <p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p> <p>I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera dei deputati, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>
Articolo 72	

<p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Ogni disegno di legge non può essere sottoposto a più di due letture per Camera.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che alla Camera dei deputati devono necessariamente essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p> <p>Non compete al Senato della Repubblica legiferare in materia elettorale.</p>
<p>Articolo 82</p>	
<p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione, che alla Camera dei deputati deve necessariamente essere formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.</p>
<p>Articolo 85</p>	
<p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>Se entrambe le Camere o una sola Camera sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove o della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>
<p>Articolo 87</p>	
<p>Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e fissa la prima riunione delle nuove Camere.</p> <p>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>

Articolo 88	
<p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>
Articolo 94	
<p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	<p>Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- D. Van Reybrouck, *Contro le elezioni – perché votare non è più democratico*, Feltrinelli, Milano, 2015
- I. Magli e G. B. Guerri, *Per una rivoluzione italiana*, Bompiani, Milano, 2017
- R. Amato e A. Verrilli, *Leggere la Costituzione*, Simone per la scuola, Napoli, 2010
- A. Mannino, *Contro la Costituzione – Attacco ai filistei della Carta '48*, Circolo Proudhon, Acilia, 2016
- <https://www.pinterest.de/pin/484981453597124989/>
- http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1
- <http://www.usgreencardoffice.com/it/>
- www.sortitionfoundation.org
- www.newdemocracy.com.au
- https://www.sortitionfoundation.org/a_citizens_assembly_for_the_scottish_parliament
- <http://www.sardegناسoprattutto.com/archives/11212>

